



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 4 ottobre 2019 n. 117 sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, nonché intesa, limitatamente all'articolo 2, commi 1 e 2 e articolo 3, comma 7, del medesimo schema di decreto legislativo.

Repertorio n. *71/e* del 26 giugno 2020

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 26 giugno 2020

VISTA la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

VISTA la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

VISTA la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018;

VISTO l'articolo 16, della predetta legge, ed in particolare il comma 2, che dispone che i decreti legislativi di attuazione delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e, per quanto riguarda il recepimento della direttiva in materia di imballaggi, del Ministro della salute. I medesimi decreti, limitatamente alle disposizioni del comma 1, lettera m), del presente articolo, sono adottati previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997;

CONSIDERATO pertanto che alla luce delle disposizioni del soprarichiamato articolo 16, questa Conferenza è chiamata ad esprimere parere sullo schema di decreto legislativo di cui trattasi relativamente agli artt. 1, 2 (commi 3 e 4), art. 3 (commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8), artt. 4, 5, 6, 7 e 8 e intesa relativamente all'art. 2 (commi 1 e 2) e art. 3 (comma 7);





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota DAGL n. 2912 del 5 marzo 2020 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere di questa Conferenza, nonché dell'intesa limitatamente alle disposizioni del comma 1, lettera m), dell'articolo 16 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella seduta del 5 marzo 2020;

VISTA la nota prot.n. DAR 0004308 dell'11 marzo 2020 con la quale è stato diramato, ai soggetti interessati, il provvedimento di cui trattasi, con richiesta, in ragione dell'emergenza COVID-19, di far pervenire osservazioni o eventuale assenso tecnico entro il 24 marzo 2020;

VISTA la nota prot.n. DAR 0006483 del 21 aprile 2020 con la quale è stato sollecitato l'invio delle osservazioni da parte delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI;

VISTA la nota prot.n. 8358 del 24 aprile 2020 con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ha trasmesso un documento contenente talune osservazioni e proposte di modifiche allo schema di decreto legislativo di cui trattasi, diramato ai soggetti interessati il 4 maggio 2020 con nota prot.n. DAR 0007190;

CONSIDERATO che il 26 maggio 2020 l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso un documento, contenente le valutazioni di accoglibilità riguardo alle proposte emendative formulate dalle Regioni, diramato il 27 maggio 2020 con nota prot.n. DAR 0008674;

VISTA la nota del 27 maggio 2020 inviata dall'UPI contenente una proposta emendativa ed una osservazione, diramata il 29 maggio 2020 con nota prot.n. DAR 0008810;

CONSIDERATO che il 16 giugno 2020 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso un documento recante l'accoglimento delle richieste formulate dall'UPI, diramato in pari data con nota prot.n. DAR 0009812;

CONSIDERATO che il punto iscritto all'ordine del giorno della seduta del 18 giugno 2020 è stato rinviato per ulteriori approfondimenti tecnici su richiesta dell'ANCI, nonché per il parere contrario della Ragioneria Generale dello Stato, su tre proposte emendative formulate dalle Regioni rispettivamente all'articolo 1, comma 4 e 5, e articolo 3, comma 5 ed accolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA la nota prot.n. 0046414, del 19 giugno 2020, con la quale il Capo del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha convocato una riunione al fine di procedere agli approfondimenti tecnici, a seguito della richiesta avanzata dell'ANCI nella seduta del 18 giugno 2020;



DA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, il 23 giugno 2020 con nota prot.n. 9985, ha trasmesso le osservazioni rese dalla Ragioneria Generale dello Stato, in merito alle proposte emendative formulate dalle Regioni rispettivamente all'articolo 1, commi 4 e 5, e articolo 3, comma 5, diramate in pari data con nota prot.n. DAR 0010274;

VISTA la nota del 24 giugno 2020 con la quale l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso una versione aggiornata dello schema di decreto legislativo e dei relativi allegati a seguito del confronto svoltosi il 22 giugno 2020, diramata in pari data con nota prot.n. DAR 0010347;

CONSIDERATO che il punto iscritto all'ordine del giorno della seduta del 25 giugno 2020 è stato ulteriormente rinviato in ragione del mancato approfondimento tecnico da parte della Ragioneria Generale dello Stato, con riguardo alle proposte emendative formulate dalle Regioni rispettivamente all'articolo 1, commi 4 e 5, e articolo 3, comma 5;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta, nell'ambito della quale:

- le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole e intesa con le richieste di cui al documento allegato (allegato 1).
- l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole e intesa,
- il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso parere favorevole e intesa a seguito di quanto concordato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riguardo alle proposte emendative avanzate dalle Regioni e dalle Province autonome, nel merito: nulla osta riguardo alle richieste di cui all'articolo 1, comma 5 e articolo 3, comma 5 e rinuncia all'accoglimento, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della richiesta emendativa relativa all'articolo 1, comma 4;

ACQUISITO nell'odierna seduta di questa Conferenza l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dell'ANCI e dell'UPI;

ESPRIME

nei termini di cui in premessa, parere ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 4 ottobre 2019 n. 117 sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, relativamente agli artt. 1, 2 (commi 3 e 4), art. 3 (commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8), artt. 4, 5, 6, 7 e 8 nonché intesa, limitatamente all'art. 2 (commi 1 e 2) e art. 3 (comma 7), del medesimo schema di decreto legislativo, approvato in Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella seduta del 5 marzo 2020 e diramato con nota prot.n. DAR 0004308 dell'11 marzo 2020 e dell'allegato documento parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Elisa Grande



Il Presidente
Dd. Francesco Beccia



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME



20/115/CU2/C5

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/851, CHE
MODIFICA LA DIRETTIVA 2008/98/CE RELATIVA AI RIFIUTI E
DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/852, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA
1994/62/CE SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO,
NONCHÈ INTESA, LIMITATAMENTE ALL'ARTICOLO 2, COMMI 1
E 2 E ARTICOLO 3, COMMA 7, DEL MEDESIMO SCHEMA DI
DECRETO LEGISLATIVO**

Parere ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 4 ottobre 2019 n. 117

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome verificato che il Mattm nel corso del confronto svolto il 22 giugno scorso ha accolto le richieste:

a) di recepimento integrale delle proposte sugli articoli 198-bis e 222 del d. lgs 152/2006 (nella versione trasmessa inizialmente, priva dei commi 6, 7 e 8, che sono stati successivamente aggiunti da parte del Ministero dell'Ambiente) soggetti ad Intesa, in particolare per quanto riguarda il nuovo Programma nazionale rifiuti, che dovrà acquisire la previa intesa della Conferenza Stato Regioni;

b) di recepimento delle proposte segnalate come di particolare importanza: deposito temporaneo (art. 183 e 185 bis), definizione dei rifiuti speciali (art. 184) coinvolgimento nello sviluppo del REN e della tracciabilità rifiuti (art. 188 bis, 190), possibilità di emanare criteri per garanzie finanziarie (art. 195) e introduzione di un regime transitorio dovuto alla soppressione dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (nuovo comma 4-bis dell'art. 5 dello schema di decreto in esame).

esprime parere favorevole ed intesa sul testo concordato col MATTM, salvo verifica del recepimento delle proposte concordate nel testo definitivo.

Roma, 25 giugno 2020

| D.LGS. RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2008/51, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2008/98/CE RELATIVA AI RIFIUTI, E DELLA DIRETTIVA (UE) 2008/52, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 1994/62/CE SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO | In 1059 e trasmesso le modifiche apportate dalla DG, a seguito delle proposte regionali. | Leggibile: stato limitato: proposte di eliminazione stato generale: testo invariato | Motivazioni e osservazioni in rosso l'accoglimento o meno delle proposte in blu la posizione della Commissione ambiente e energia | P.A.R.E.R.E. V.I.A.T.T.I |
|--|---|--|--|---------------------------------|
| <p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione.</p> <p>Vista la legge 17 dicembre 2004 n. 308 recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione</p> <p>Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.</p> <p>Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, recante contenimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59</p> <p>Vista la direttiva 2001/474/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;</p> <p>Vista la direttiva (CE) 2013/351 che modifica la direttiva 2008/58/CE relativa ai rifiuti</p> <p>Vista la direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva (1994/62/CE) sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.</p> <p>Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni</p> <p>Vista la legge 3 ottobre 2019, n. 117, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 16.</p> <p>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del</p> <p>Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nonché l'esito della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, limitatamente alle disposizioni di attuazione del criterio direttivo di cui al comma 1, lettera m), dell'articolo 16 della legge n. 117 del 2019.</p> <p>Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica</p> <p>Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del</p> <p>Su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della</p> | <p>in 1059 e trasmesso le modifiche apportate dalla DG, a seguito delle proposte regionali.</p> | <p>Leggibile: stato limitato: proposte di eliminazione stato generale: testo invariato</p> | <p>Motivazioni e osservazioni in rosso l'accoglimento o meno delle proposte in blu la posizione della Commissione ambiente e energia</p> | <p>P.A.R.E.R.E. V.I.A.T.T.I</p> |



| | | | | |
|---|------------|--|--|---|
| sviluppo economico e, per quanto riguarda il recepimento della direttiva in materia di imballaggi, della salute. | EMANA | il seguente decreto legislativo: | | |
| (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali) | ARTICOLO I | 1. L'articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è così modificato: | Al comma 1, dove le parole "delle direttive comunitarie, in particolare" sono seguite dalle parole "della direttiva 2008/98/CE", sono aggiunte le parole "della direttiva 2008/98/CE, così come modificata dalla direttiva 2018/853/UE", le parole da "prevenendo o riducendo gli impatti negativi" sono sostituite dalle seguenti: "evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti", dopo le parole "migliorandone l'efficienza" sono aggiunte le seguenti: "e l'efficienza che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la compatibilità a lungo termine dell'Unione". | ACQUILA ROBURNI L. A. / ONP COM |
| 2. L'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: | ARTICOLO I | 1. Al fine di rafforzare il riciclaggio, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, sono adottati, anche su istanza di parte, regimi di responsabilità estesa del produttore. Con il medesimo decreto sono definiti, per singolo regime di responsabilità estesa del produttore, i requisiti, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 178-per, e sono altresì determinate le misure che includono l'iniziativa di tali prodotti e la successiva gestione dei rifiuti, la finanziamento dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'assunzione dei prodotti restituiti per tali attività nonché misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrica, trasforma, tratta, vende o importa prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Sono fissate le discipline di responsabilità estesa del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del presente decreto. | ACQUILA | |
| 2. La responsabilità estesa del produttore è applicabile fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente i rifiuti e prodotti specifici. | ARTICOLO I | 3. I regimi di responsabilità estesa del produttore previsti con i decreti di cui al comma 1 adottano misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurre gli impatti | ACQUILA | NON L. n. 124 del 2018 in forza di legge del 14.10.18 |



| | | |
|--|--|--|
| <p>ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e testi ad esso relative che il recipiente e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengono secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 179 e nel rispetto del comma 3 dell'articolo 177. Tali misure, in ogni caso, non influiscono sulla produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti edotti al loro molteplici componenti materiali riciclabili, in un'ottica di sviluppo e di qualità e che dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere riutilizzati per il riutilizzo e riciclaggio dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo.</p> | <p>vita</p> <p>volta a ridurre gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e testi ad esso relative che il recipiente e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengono secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 179 e nel rispetto del comma 3 dell'articolo 177. Tali misure incoraggiano tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti edotti al loro utilizzo e riciclaggio, contenenti materiali riciclabili, tecnicamente durevoli e giustamente riutilizzabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere riutilizzati per il riutilizzo e riciclaggio dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo.</p> | |
| <p>3-bis. I decreti di cui al comma 1:</p> <p>a) tengano conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sanitari, ambientali e sociali, rispettando l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno;</p> <p>b) disciplinano le eventuali modalità di riutilizzo dei prodotti nonché di gestione dei rifiuti che ne derivano ed includono l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alla modalità di riutilizzo e riciclaggio;</p> <p>c) prevedano specifici obblighi per gli aderenti al sistema;</p> <p>4. Nelle materie di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, i regimi di responsabilità estesa del produttore sono attuati e disciplinati, ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della Sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.</p> | | |
| <p>3. Dopo l'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successivamente:</p> <p>... Articolo 178-ter (Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore):</p> <p>1. I regimi di responsabilità estesa del produttore rispettano i seguenti requisiti:</p> <p>a) definizione dei ruoli e delle responsabilità di tutti i portatori di interessi coinvolti nelle diverse filiere di riferimento, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell'economia sociale;</p> <p>b) definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli obiettivi di gestione dei rifiuti validi a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto, ed alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e definizione, ove opportuno, altri obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore;</p> <p>c) adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni relativo al</p> | | |



| | | |
|---|--------------|--|
| <p>prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini della lettera b), da parte dei produttori, tramite il Registro di cui al comma 6;</p> <p>d) adeguamento degli organi amministrativi a carico dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equità e proporzionalità in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza;</p> | | |
| <p>e) assicurazione che i produttori del prodotto garantiscono la informazione agli utilizzatori del loro prodotto in merito alla responsabilità estesa del produttore circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i costi per il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti nonché le misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti in sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante incentivi economici;</p> | <p>ACQUA</p> | |
| <p>2. I regimi di responsabilità estesa osservano:</p> <p>a) una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle aree in cui la raccolta stessa e gestione dei rifiuti sono più proficue e fornendo un'adeguata disponibilità dei sistemi di raccolta dei rifiuti anche nelle zone più svantaggiate;</p> <p>b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;</p> <p>c) meccanismi adeguati di monitoraggio e rapporti da regolari verifiche indipendenti, e irritati al soggetto di cui al comma 1, per valutare:</p> <p>1) la loro gestione finanziaria, compresa il rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettera a) e b);</p> <p>2) la qualità dei dati raccolti e comunicati in conformità del comma 1, lettera c) e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006;</p> <p>d) pubblicità delle informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, lettera b), e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, informazioni altresì su:</p> <p>1) proprietà e membri;</p> <p>2) contributi finanziari versati da produttori di prodotto per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato;</p> <p>3) procedura di selezione dei gestori di rifiuti;</p> <p>3. I produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, versano un contributo finanziario affinché lo stesso:</p> <p>a) copra e segua i costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nazionale;</p> <p>1) costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto;</p> <p>2) costi della curata e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti tenendo conto degli aiuti ricevuti dal riutilizzo, dalla raccolta dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie</p> | | |



| | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|--|
| <p>3) costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi di cui al comma 1, lettera b);</p> | <p>ottenute dal proprio produttore e da concorsi di deposito non reclamati;</p> | | | |
| <p>4) costi di una campagna informativa agli utilizzatori dei prodotti e in detentori di rifiuti a norma del comma 1, lettera c);</p> | <p>costi di una campagna informativa agli utilizzatori dei prodotti e in detentori di rifiuti a norma del comma 1, lettera c);</p> | <p>ACCUB EA</p> | <p>ACCUB EA</p> | |
| <p>5) costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del comma 1, lettera c)</p> | <p>costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del comma 1, lettera c)</p> | <p>ACCUB EA</p> | <p>ACCUB EA</p> | |
| <p>La lettera al non 4 applica in regime di responsabilità estesa del produttore di cui alle direttive 2000/53 CE, 2006/66 CE e 2012/19/UE</p> | <p>La lettera al non 4 applica in regime di responsabilità estesa del produttore di cui alle direttive 2000/53 CE, 2006/66 CE e 2012/19/UE</p> | <p>ACCUB EA</p> | <p>ACCUB EA</p> | |
| <p>b) nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, sui mandati, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro diversità, riproducibilità, riciclabilità, e presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla direttiva normativa armonizzata dell'Unione e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno;</p> | <p>b) nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, sui mandati, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro diversità, riproducibilità, riciclabilità, e presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla direttiva normativa armonizzata dell'Unione e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno;</p> | <p>ACCUB EA</p> | <p>ACCUB EA</p> | |
| <p>c) non super i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti in modo trasparente tra i soggetti interessati.</p> | <p>c) non super i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti in modo trasparente tra i soggetti interessati.</p> | <p>ACCUB EA</p> | <p>ACCUB EA</p> | |
| <p>Il principio della copertura finanziaria dei costi, così come declinato alla lettera a) può essere derogato, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove ricorrano la necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti e la sostenibilità economica del regime di responsabilità estesa, a condizione che:</p> | <p>Il principio della copertura finanziaria dei costi, così come declinato alla lettera a) può essere derogato, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove ricorrano la necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti e la sostenibilità economica del regime di responsabilità estesa, a condizione che:</p> | <p>ACCUB EA</p> | <p>ACCUB EA</p> | |
| <p>a) nel caso di regime di responsabilità estesa del produttore istituito con direttive europee, per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengono almeno l'80% dei costi necessari;</p> | <p>a) nel caso di regime di responsabilità estesa del produttore istituito con direttive europee, per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengono almeno l'80% dei costi necessari;</p> | <p>ACCUB EA</p> | <p>ACCUB EA</p> | |
| <p>b) nel caso di regime di responsabilità estesa del produttore istituito dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengono almeno l'80% dei costi necessari;</p> | <p>b) nel caso di regime di responsabilità estesa del produttore istituito dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengono almeno l'80% dei costi necessari;</p> | <p>ACCUB EA</p> | <p>ACCUB EA</p> | |
| <p>c) nel caso di regime di responsabilità estesa del produttore istituito prima del 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori sostengono almeno il 50% dei costi necessari;</p> | <p>c) nel caso di regime di responsabilità estesa del produttore istituito prima del 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori sostengono almeno il 50% dei costi necessari;</p> | <p>ACCUB EA</p> | <p>ACCUB EA</p> | |
| <p>d) e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti dai produttori originari di rifiuti distribuiti</p> | <p>d) e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti dai produttori originari di rifiuti distribuiti</p> | <p>ACCUB EA</p> | <p>ACCUB EA</p> | |
| <p>La deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito del regime di responsabilità estesa del produttore istituito prima del 4 luglio 2018</p> | <p>La deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito del regime di responsabilità estesa del produttore istituito prima del 4 luglio 2018</p> | <p>ACCUB EA</p> | <p>ACCUB EA</p> | |
| <p>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore e, in particolare:</p> | <p>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore e, in particolare:</p> | <p>ACCUB EA</p> | <p>ACCUB EA</p> | |
| <p>1) raccoglie in formato elettronico i dati di cui al comma 7 nel Registro nazionale di cui al comma 6 e ne verifica la correttezza e la provenienza;</p> | <p>1) raccoglie in formato elettronico i dati di cui al comma 7 nel Registro nazionale di cui al comma 6 e ne verifica la correttezza e la provenienza;</p> | <p>ACCUB EA</p> | <p>ACCUB EA</p> | |
| <p>2) analizza i bilanci di esercizio ed effettua audit continuativi, tra i</p> | <p>2) analizza i bilanci di esercizio ed effettua audit continuativi, tra i</p> | <p>ACCUB EA</p> | <p>ACCUB EA</p> | |



| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>diversi sistemi collettivi evidenziando eventuali anomalie.</p> <p>3) analizza la determinazione del contributo ambientale di cui al comma 3.</p> <p>4) controlla che vengano raggiunti gli obiettivi previsti negli accordi di programma stipulati dai sistemi di gestione volti a favorire la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti e ne monitora l'attuazione.</p> <p>5) verifica la corretta attuazione delle previsioni del presente articolo per ciascun sistema istituito e per tutti i soggetti responsabili.</p> <p>5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità di vigilanza e controllo di cui al comma 4.</p> <p>6. Al fine dello svolgimento della funzione di vigilanza e controllo di cui al comma 4, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il Registro nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 5.</p> <p>In caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro dell'Unione che limitatamente al proprio territorio nazionale, ai fini di adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di un regime di responsabilità estesa, questi designano una persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato per l'adempimento degli obblighi e l'iscrizione al Registro.</p> <p>7. I soggetti di cui al comma 6 trasmettono al Registro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5 i dati relativi all'ingresso sul mercato nazionale dei propri prodotti e le modalità con cui intendono adempere ai propri obblighi; i sistemi attraverso i quali i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma individuale e associata, con status e ammissa documentazione relativa al proprio progetto, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio in caso di sistemi collettivi, il rendiconto dell'attività di gestione in caso di sistemi individuali entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente connessa agli obiettivi raggiunti ovvero le ragioni che, eventualmente, impediscano il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni, le modalità di raccolta e di trattamento implementate, le voci di costo relative alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi dalla commercializzazione dei materiali e del riutilizzo e le entrate da contributo ambientale; entro il 31 ottobre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo; entro il 31 ottobre di ogni anno l'entità del contributo ambientale per l'anno successivo dettagliando le voci di costo che lo compongono.</p> <p>4. L'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato.</p> <p>n) Al comma 3, nel primo periodo, le parole "o singoli flussi di rifiuti" sono sostituite dalle seguenti "o flussi di rifiuti specifici" e le parole "qualora ciò sia giustificato" sono sostituite dalle seguenti "qualora ciò sia espressamente previsto nella pianificazione nazionale, è esigibile e consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero dall'autorità designata dalla comunità di riferimento di cui all'articolo 216 del medesimo decreto".</p> | | <p>APPLICATA con riferimento la gerarchia non ha senso applicarla alla singola autorizzazione ma deve essere applicata a livello più generale di pianificazione.</p> | |
| | | <p>a) Al comma 3, nel primo periodo, le parole "o singoli flussi di rifiuti" sono sostituite dalle seguenti "o flussi di rifiuti specifici" e le parole "qualora ciò sia giustificato" sono sostituite dalle seguenti "qualora ciò sia espressamente consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero dall'autorità designata dalla comunità di riferimento di cui all'articolo 216 del medesimo decreto".</p> | |
| | | | |



| | | | | |
|---|-------|-------|-------|--|
| <p>h) incoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di redistribuzione per il consumo umano, dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi e al riciclaggio per ottenere prodotti non alimentari;</p> <p>i) promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione;</p> <p>l) riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono adatti alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio;</p> | | | | |
| <p>k) identificano i prodotti che sono le principali fonti della dispersione di rifiuti, in particolare negli ambienti marini terrestri e acquatici e adottano le misure adeguate per prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti da tali prodotti;</p> <p>l) mirano a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente marino acquatico come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per prevenire e ridurre in modo significativo l'inquinamento marino acquatico di ogni tipo;</p> <p>m) sviluppano e supportano campagne di informazione per sensibilizzare gli operatori della produzione dei rifiuti e alla prevenzione della loro dispersione nei rifiuti;</p> | ACQUA | ACQUA | ACQUA | |
| <p>n) sviluppano e supportano campagne di informazione per sensibilizzare gli operatori della produzione dei rifiuti e alla prevenzione della loro dispersione nei rifiuti;</p> | ACQUA | ACQUA | ACQUA | |
| <p>3. A decorrere dal 5 gennaio 2021, il fornitore di un articolo, quale definito al punto 33 dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, trasmette le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche tramite la banca dati stabilita dalla medesima Agenzia ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Direttiva 2008/98/CE (SPR) monitora l'attuazione della presente disposizione e fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i relativi dati ed informazioni;</p> | | | | |
| <p>4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare controlla e valuta l'attuazione delle misure di prevenzione di cui al comma 2;</p> | ACQUA | | ACQUA | |
| <p>5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base della metodologia stabilita ai sensi dell'art. 9, paragrafo 7, della direttiva 2008/98/CE, valuta l'attuazione delle misure di prevenzione;</p> | | | | |
| <p>6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, convalidano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari, misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base della metodologia stabilita ai sensi dell'art. 9 paragrafi 5 e 8 della direttiva 2008/98/CE;</p> | | | | |
| <p>6. L'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:</p> <p>"Articolo 181 (Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti)</p> <p>1. Nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le regioni, gli Enti di governo dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, convalidano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari, misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base della metodologia stabilita ai sensi dell'art. 9 paragrafi 5 e 8 della direttiva 2008/98/CE";</p> | ACQUA | | ACQUA | |
| <p>7. Nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le regioni, gli Enti di governo dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, convalidano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari, misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base della metodologia stabilita ai sensi dell'art. 9 paragrafi 5 e 8 della direttiva 2008/98/CE;</p> | ACQUA | | ACQUA | |
| <p>8. Nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le regioni, gli Enti di governo dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, convalidano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari, misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base della metodologia stabilita ai sensi dell'art. 9 paragrafi 5 e 8 della direttiva 2008/98/CE;</p> | ACQUA | | ACQUA | |



| | | |
|---|--|---|
| <p>di preparazione per il riutilizzo e riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai centri di raccolta, sfornati dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture.</p> | <p>compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai centri di raccolta, sfornati dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture.</p> | |
| <p>2.1 regioni di responsabilità estesa del produttore adottano le misure necessarie per sostenere la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di rispettiva competenza</p> | <p>3. Dove necessario per facilitare o migliorare il recupero, gli operatori e gli enti competenti adottano le misure necessarie, prima o durante il recupero, laddove tecnicamente possibile.</p> | <p>NON ACCORDI IRRIF. Prov. ris. dalla Acc. 2019</p> |
| <p>3. Dove necessario per sostenere la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti da attività domestiche e possibilmente da altre attività nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà ammessa complessivamente almeno al 50 % in termini di peso.</p> | <p>di entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti da attività domestiche e possibilmente da altre attività nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà ammessa complessivamente almeno al 50 % in termini di peso.</p> | <p>NON ACCORDI IRRIF. La selezione di rifiuto imbuore prov. ris. da d. 2019. Tuttavia visto lo sviluppo di alcune incomprensioni tra il testo del regolamento e gli articoli 193 e 198 venuti scabbi, nelle inquadramento inquadrate, l'incorporazione di alcuni rifiuti ha di indichili, non-ent</p> |
| <p>4) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti da attività domestiche e possibilmente da altre attività nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà ammessa complessivamente almeno al 50 % in termini di peso.</p> | <p>Sostituisce la parola contrattazione con riempimento</p> | <p>NON ACCORDI IRRIF. La selezione di rifiuto imbuore prov. ris. da d. 2019. Tuttavia visto lo sviluppo di alcune incomprensioni tra il testo del regolamento e gli articoli 193 e 198 venuti scabbi, nelle inquadramento inquadrate, l'incorporazione di alcuni rifiuti ha di indichili, non-ent</p> |
| <p>5) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti urbani aumentati almeno al 55 % in peso.</p> | <p>6) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti urbani e assimilati saranno aumentati almeno al 55 % in peso.</p> | <p>NON ACCORDI IRRIF. La selezione di rifiuto imbuore prov. ris. da d. 2019. Tuttavia visto lo sviluppo di alcune incomprensioni tra il testo del regolamento e gli articoli 193 e 198 venuti scabbi, nelle inquadramento inquadrate, l'incorporazione di alcuni rifiuti ha di indichili, non-ent</p> |
| <p>6) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti urbani aumentati almeno al 60 % in peso.</p> | <p>7) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti urbani e assimilati saranno aumentati almeno al 60 % in peso.</p> | <p>NON ACCORDI IRRIF. La selezione di rifiuto imbuore prov. ris. da d. 2019. Tuttavia visto lo sviluppo di alcune incomprensioni tra il testo del regolamento e gli articoli 193 e 198 venuti scabbi, nelle inquadramento inquadrate, l'incorporazione di alcuni rifiuti ha di indichili, non-ent</p> |
| <p>7) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti urbani aumentati almeno al 65 % in peso.</p> | <p>8) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti urbani e assimilati saranno aumentati almeno al 65 % in peso.</p> | <p>NON ACCORDI IRRIF. La selezione di rifiuto imbuore prov. ris. da d. 2019. Tuttavia visto lo sviluppo di alcune incomprensioni tra il testo del regolamento e gli articoli 193 e 198 venuti scabbi, nelle inquadramento inquadrate, l'incorporazione di alcuni rifiuti ha di indichili, non-ent</p> |
| <p>8) Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio e sempre ammessa la libera circolazione nazionale, rifiuti, enti o imprese, iscritte nelle apposite</p> | <p>9) Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio e sempre ammessa la libera circolazione nazionale, rifiuti, enti o imprese, iscritte nelle apposite</p> | <p>NON ACCORDI IRRIF. La selezione di rifiuto imbuore prov. ris. da d. 2019. Tuttavia visto lo sviluppo di alcune incomprensioni tra il testo del regolamento e gli articoli 193 e 198 venuti scabbi, nelle inquadramento inquadrate, l'incorporazione di alcuni rifiuti ha di indichili, non-ent</p> |



| | | |
|--|---------------------------------|---|
| <p>Inchieste gestite ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero.</p> <p>6. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale ovvero i comuni possono individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera ma), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente apposti aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nel centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla preservazione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di attività professionali dell'assato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.</p> | | <p>7. L'articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente</p> <p>“Articolo 182-ter (Rifiuti organici)</p> <p>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e province autonome, favorendo, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, il riciclaggio in campo il compostaggio e la digestione dei rifiuti organici in modo da rispettare un elevato livello di protezione dell'ambiente e che dia luogo ad un output che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità.</p> <p>2. Al fine di incrementare il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati oltre fonte, in modo esemplificativo mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolta in modo differenziato, con contenitori o vasconi riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13433-2012, senza mescolarli con altri tipi di rifiuti o inviati agli impianti di riciclaggio.</p> <p>3 bis. L'attività di compostaggio sul luogo di produzione comprendono il compostaggio di comunità realizzato secondo i criteri operativi e le procedure autorizzative di cui ad apposito decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il ministro della salute”.</p> |
| | | <p>3 bis. Le attività di compostaggio sul luogo di produzione comprendono il compostaggio di comunità realizzato secondo i criteri operativi e le procedure autorizzative di cui ad apposito decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il ministro della salute”.</p> <p>“2-ter. Nel rispetto della programmazione regionale e delle province autonome, fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 179, le regioni e le province autonome hanno la facoltà di non destinare i sottoflussi di rifiuti organici agli impianti di compostaggio o di gestione anaerobica.”</p> |
| | <p>ACQUILA Municipalità</p> | |
| | | <p>3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province autonome, gli enti di governo dell'ambito ed i comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono le attività di compostaggio sul luogo di produzione, anche attraverso gli strumenti di</p> |



| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>presentazione di cui all'articolo 199 e la pianificazione urbanistica.</p> <p>4. Le regioni e le province autonome promuovono la produzione e l'indizio di materiali ottenuti dai rifiuti dal riciclaggio di rifiuti organici.</p> | <p>4. Le regioni e le province autonome promuovono la produzione e l'indizio di materiali ottenuti dai rifiuti dal riciclaggio di rifiuti organici.</p> | <p>ACCUIA</p> | <p>NON MAURJBBBI La definizione attuale non vedeva la nuova direttiva.</p> |
| <p>8. L'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:</p> <p>a) Al comma 1 dopo la lettera b) sono inserite le seguenti "b-bis) rifiuti non pericolosi"; rifiuto non contemplato dalla lettera b); b-ter) rifiuti urbani"; ai i rifiuti domestici differenziati e da raccolta differenziata,ivi compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pneumatici e rifiuti inorganici, ivi compresi manovali e mobili; b) i rifiuti differenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che siano simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L, ivi compresi i rifiuti pericolosi in quanto indicati nell'allegato L, i rifiuti provenienti dalla spazzatura delle strade e dalla smontatura dei cestini porta-rifiuti; c) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, generati sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spoglie murarie e laterali e sulle rive dei corsi d'acqua; d) i rifiuti risultanti dalla pulizia dei metasti; f) i rifiuti provenienti da aree comuni e communi ed esternalizzazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività connesse diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e); g) i rifiuti urbani non imballati e rifiuti della produzione dell'agricoltura e della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione e i residui fini a uso a i rifiuto da costruzione e demolizione; h) quattro "rifiuti da costruzione e demolizione"; i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione.</p> <p>b) Al comma 1 la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) rifiuti organici" rifiuti biodegradabili di giardino e parco, rifiuti alimentari e di cucina prodotti dai nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'aperto, orti, servizi di ristorazione e punti vendita di dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare.</p> <p>c) Al comma 1 dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) rifiuti alimentari" tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti.</p> <p>d) Al comma 1 dopo la lettera e) è inserita la seguente: "e-bis) gestione di responsabilità estesa del produttore"; le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti sporti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;</p> <p>e) Al comma 1 la lettera m) è sostituita dalla seguente: "m) gestione dei rifiuti"; la raccolta, il trasporto, il recupero, compresi la cura, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, assaggio, campionamento, selezione e deposito preliminarmente alla raccolta di rifiuti.</p> | <p>a) Al comma 1 dopo la lettera b) sono inserite le seguenti "b-bis) rifiuti non pericolosi"; rifiuto non contemplato dalla lettera b); b-ter) rifiuti urbani"; ai rifiuti domestici differenziati e da raccolta differenziata,ivi compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pneumatici e rifiuti inorganici, ivi compresi manovali e mobili; b) i rifiuti differenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che siano simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L, i rifiuti provenienti dalla spazzatura delle strade e dalla smontatura dei cestini porta-rifiuti; c) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, generati sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spoglie murarie e laterali e sulle rive dei corsi d'acqua; d) i rifiuti risultanti dalla pulizia dei metasti; f) i rifiuti provenienti da aree comuni e communi ed esternalizzazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività connesse diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e); g) i rifiuti urbani non imballati e rifiuti della produzione dell'agricoltura e della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione e i residui fini a uso a i rifiuto da costruzione e demolizione; h) quattro "rifiuti da costruzione e demolizione"; i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione.</p> | <p>NON MAURJBBBI La definizione attuale non vedeva la nuova direttiva.</p> | <p>ACCUIA</p> |



| | | |
|--|---|--|
| <p>materiali o sostanze naturali, derivanti da eventi atmosferici o meteorici, nei casi in cui siano in grado di essere recuperati e riutilizzati, anche se frammentati ed altri materiali di origine antropica, nel caso in cui sia strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale debba essere il loro deposito;</p> <p>f) Al comma 1 dopo la lettera l) è inserita la seguente: "i-bis) "recupero di materia": qualsiasi operazione di recupero derivata dal recupero di energia e dal trattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riimpiego;"</p> <p>g) Al comma 1 dopo la lettera u) è inserita la seguente: "u-bis) "riempimento": qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa (UE) sono utilizzati a fini di ripristino in aree scavate o per scopi ingegneristici nel riassetto ambientale. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini menzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a realizzare tali fini."</p> <p>h) Al comma 1 la lettera bb) è sostituita dalla seguente bb) "deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero con trattamento, effettuato, prima della raccolta, in un luogo idoneo ai fini del trasporto, degli stessi in un impianto di recupero, o con smaltimento autorizzato, prima della raccolta;</p> | | |
| | <p>ACQUA con ACQUA</p> <p>Si intende, contraria alla definizione della Manovra, l'operazione di recupero che si applica ai rifiuti presso il impianto, escluso di autorizzazione nel caso si tratti di rifiuti non pericolosi su base che le condizioni previste per il deposito temporaneo dell'art. 185-bis, sono soddisfatte, e che, anche nel caso di rifiuti destinati ad operazioni di smaltimento e che provano l'autorizzazione, l'operazione di recupero è per le imprese e per l'intermediario competente al rilascio dell'autorizzazione. Si esclude, in tal caso, l'operazione di recupero, come definita dall'art. 185-bis, del regolamento (CE) n. 2550/2001, come recepito in Italia, come previsto o in alternativa dalla direttiva 2002/96/CE.</p> | |
| | <p>ACQUA con ACQUA</p> <p>Si intende, contraria alla definizione della Manovra, l'operazione di recupero che si applica ai rifiuti presso il impianto, escluso di autorizzazione nel caso si tratti di rifiuti non pericolosi su base che le condizioni previste per il deposito temporaneo dell'art. 185-bis, sono soddisfatte, e che, anche nel caso di rifiuti destinati ad operazioni di smaltimento e che provano l'autorizzazione, l'operazione di recupero è per le imprese e per l'intermediario competente al rilascio dell'autorizzazione. Si esclude, in tal caso, l'operazione di recupero, come definita dall'art. 185-bis, del regolamento (CE) n. 2550/2001, come recepito in Italia, come previsto o in alternativa dalla direttiva 2002/96/CE.</p> | <p>il AP, articolo 183, comma 1, lettere cc) e ff), le parole "di qualità" sono sostituite con le parole "da rifiuti";</p> <p>il articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato</p> |
| | <p>NON ACCURCI IL RIF. 1.3. definizione attuale rif. 1.3.</p> | <p>il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui al comma 1, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 2, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 3, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 4, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 5, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 6, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 7, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 8, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 9, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 10, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 11, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 12, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 13, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 14, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 15, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 16, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 17, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 18, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 19, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 20, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 21, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 22, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 23, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 24, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 25, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 26, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 27, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 28, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 29, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 30, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 31, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 32, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 33, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 34, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 35, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 36, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 37, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 38, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 39, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 40, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 41, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 42, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 43, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 44, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 45, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 46, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 47, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 48, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 49, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 50, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 51, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 52, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 53, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 54, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 55, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 56, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 57, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 58, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 59, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 60, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 61, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 62, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 63, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 64, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 65, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 66, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 67, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 68, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 69, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 70, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 71, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 72, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 73, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 74, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 75, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 76, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 77, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 78, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 79, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 80, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 81, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 82, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 83, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 84, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 85, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 86, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 87, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 88, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 89, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 90, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 91, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 92, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 93, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 94, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 95, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 96, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 97, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 98, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 99, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 100, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 101, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 102, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 103, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 104, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 105, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 106, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 107, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 108, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 109, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 110, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 111, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 112, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 113, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 114, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 115, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 116, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 117, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 118, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 119, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 120, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 121, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 122, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 123, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 124, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 125, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 126, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 127, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 128, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 129, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 130, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 131, e sono rifiuti speciali i rifiuti di cui al comma 132, e così modificato</p> |

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| <p>a) Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Sono rifiuti in base ai rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)";</p> | <p>b) Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Sono rifiuti speciali - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, di scorie e per gli rifiuti dell'art. 183 c.e. e della parte; b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzioni e demolizioni, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni metalmeccaniche di cui al comma 2, lettera b; d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali di cui al comma 2, lettera b; e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b; f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b; g) i rifiuti prodotti dalla potabilizzazione e da altre trattamento delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di funghi, delle fosse settiche e delle reti fognarie";</p> | <p>refrattari di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);</p> <p>b) Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Sono rifiuti speciali - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, di scorie e per gli rifiuti dell'art. 183 c.e. e della parte; b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzioni e demolizioni, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni metalmeccaniche di cui al comma 2, lettera b; d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali di cui al comma 2, lettera b; e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b; f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b; g) i rifiuti prodotti dalla potabilizzazione e da altre trattamento delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di funghi, delle fosse settiche e delle reti fognarie";</p> <p>... i rifiuti derivanti da attività similari</p> | <p>ACCUGI IV</p> <p>La definizione di rifiuto speciale non valida in materia di rifiuti speciali, ma solo in materia di rifiuti speciali.</p> <p>ACCUGI IIII</p> <p>La definizione di rifiuto speciale non valida in materia di rifiuti speciali, ma solo in materia di rifiuti speciali.</p> | <p>ACCUGI IV</p> <p>La definizione di rifiuto speciale non valida in materia di rifiuti speciali, ma solo in materia di rifiuti speciali.</p> |
| <p>c) Al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: "La concreta attribuzione dei rifiuti in base alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal presidente della giunta provinciale, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, notificato immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98 e forniscia alla stessa tutte le informazioni pertinenti";</p> | <p>d) Al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: "La concreta attribuzione dei rifiuti in base alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal presidente della giunta provinciale, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, notificato immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98 e forniscia alla stessa tutte le informazioni pertinenti";</p> | <p>e) Al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: "La concreta attribuzione dei rifiuti in base alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal presidente della giunta provinciale, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, notificato immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98 e forniscia alla stessa tutte le informazioni pertinenti";</p> | <p>ACCUGI IV</p> <p>La definizione di rifiuto speciale non valida in materia di rifiuti speciali, ma solo in materia di rifiuti speciali.</p> | <p>ACCUGI IV</p> <p>La definizione di rifiuto speciale non valida in materia di rifiuti speciali, ma solo in materia di rifiuti speciali.</p> |
| <p>10. L'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2008, n. 152, è così modificato:</p> <p>1) Al comma 2, nel primo periodo dopo le parole "non recuperati e non rifiuto", sono aggiunte le seguenti parole: "garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana agevolando, altresì, l'attuazione accorta e responsabile delle misure necessarie, tenuto conto delle priorità di sviluppo industriale";</p> | <p>11. L'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2008, n. 152, è così modificato:</p> <p>a) Al comma 1 sono eliminate le seguenti parole: "e la preparazione per il riutilizzo";</p> | <p>10. L'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2008, n. 152, è così modificato:</p> <p>1) Al comma 2, nel primo periodo dopo le parole "non recuperati e non rifiuto", sono aggiunte le seguenti parole: "garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana agevolando, altresì, l'attuazione accorta e responsabile delle misure necessarie, tenuto conto delle priorità di sviluppo industriale";</p> | <p>ACCUGI IIII</p> <p>La definizione di rifiuto speciale non valida in materia di rifiuti speciali, ma solo in materia di rifiuti speciali.</p> | <p>ACCUGI IIII</p> <p>La definizione di rifiuto speciale non valida in materia di rifiuti speciali, ma solo in materia di rifiuti speciali.</p> |



| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| <p>2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:</p> <p>a. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 853/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imbottigliamento dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;</p> <p>b. i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con tendenza almeno transitoria, indipendentemente dalle quantità in deposito, quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, in ogni caso, affinché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;</p> <p>c. i rifiuti sono raccolti separatamente, messi a terra, e stoccati, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti le sostanze pericolose in essi contenute;</p> <p>d. nel rispetto delle norme che disciplinano l'imbottigliamento e l'imbottigliamento delle sostanze pericolose.</p> | <p>ACQUA</p> | <p>ACQUA</p> | <p>ACQUA</p> |
| <p>3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'ente di competenza;</p> <p>14. l'articolo 188-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:</p> <p>“Articolo 188-bis (Sistemi di tracciabilità dei rifiuti)</p> <p>1. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti inseriti nel “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti” istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 133 e gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di rifiuti integrati del cui articolo 212. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</p> | <p>ACQUA</p> | <p>ACQUA</p> | <p>ACQUA</p> |
| <p>2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze Armate, delle</p> | <p>ACQUA</p> | <p>ACQUA</p> | <p>ACQUA</p> |



| | | |
|--|--|--|
| <p>Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa civile, le procedure e le modalità di applicazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro dell'interior, scelti in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p> | <p>armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, commesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di tracciabilità dei rifiuti si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro dell'interior, scelti in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p> | <p>armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, commesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di tracciabilità dei rifiuti si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro dell'interior, scelti in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p> |
| <p>3. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in: a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti, b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 109 e 103 e dei dati offerti ai privati nei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.</p> | <p>4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo l'interoperabilità dei dati con i sistemi gestionali delle imprese e sovrasettoriali, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli utenti del sistema, disponendo in particolare:</p> | <p>4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo l'interoperabilità dei dati con i sistemi gestionali delle imprese e sovrasettoriali, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli utenti del sistema, disponendo in particolare:</p> |
| <p>ACCUMELA PARZIALMENTE CON ULTERIORE RIPULSIONE</p> | <p>NON ACCUMIBILI PER COME FORMULATA Inserire in maniera promulgata gli applicativi software in uso a livello regionale e sovrasettoriale e inappropriato. Su basi su errati presupposti. I dati del REN saranno resi fruibili alle pubbliche amministrazioni. Paralelo, ...</p> | <p>ACCUMELA PARZIALMENTE CON ULTERIORE RIPULSIONE 1. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo l'interoperabilità dei dati con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli utenti del sistema, disponendo in particolare:</p> |
| <p>ACCUMELA PARZIALMENTE CON ULTERIORE RIPULSIONE</p> | <p>NON ACCUMIBILI PER COME FORMULATA Inserire in maniera promulgata gli applicativi software in uso a livello regionale e sovrasettoriale e inappropriato. Su basi su errati presupposti. I dati del REN saranno resi fruibili alle pubbliche amministrazioni. Paralelo, ...</p> | <p>d) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico e storico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con l'indicazione estesa delle modalità di compilazione, validazione e tenuta in formato digitale degli stessi; b) le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi</p> |



| | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|
| <p>adempimenti, di parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 155, con la previsione di criteri di gradualità per la progressiva partecipazione degli operatori;</p> <p>c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), nonché dei dati relativi al percorso dei mezzi di trasporto;</p> <p>d) le modalità per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRAP) al fine del loro inserimento nel Catastro di cui all'articolo 189;</p> <p>e) le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (EU) 2018/853, nonché le modalità di coordinamento tra le competizioni di cui alla legge 25 gennaio 1991, n. 70 e gli adempimenti relativi al Registro elettronico nazionale;</p> <p>f) le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo nazionale indicati al comma 1;</p> <p>g) le modalità di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo</p> <p>5. Gli adempimenti relativi agli articoli 140 e 143 sono effettuati obbligatoriamente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderire ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 155; negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modalità è scartabile elettronicamente dal Registro elettronico nazionale.</p> <p>6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli di cui alla lettera a) del comma 2, in caso di intervenute novità tecniche o operative, gli adeguamenti sono adottati con decreto del Ministro dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro indicato al comma 1 e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p> | <p>6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli di cui alla lettera a) del comma 2, in caso di intervenute novità tecniche o operative, gli adeguamenti sono adottati con decreto del Ministro dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro indicato al comma 1 e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p> | <p>ACCQUETA</p> | <p>ACCQUETA</p> |
| <p>adempimenti, di parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 155, con la previsione di criteri di gradualità per la progressiva partecipazione degli operatori;</p> <p>c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), nonché dei dati relativi al percorso dei mezzi di trasporto;</p> <p>d) le modalità per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRAP) al fine del loro inserimento nel Catastro di cui all'articolo 189;</p> <p>e) le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (EU) 2018/853, nonché le modalità di coordinamento tra le competizioni di cui alla legge 25 gennaio 1991, n. 70 e gli adempimenti relativi al Registro elettronico nazionale;</p> <p>f) le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo nazionale indicati al comma 1;</p> <p>g) le modalità di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo</p> <p>5. Gli adempimenti relativi agli articoli 140 e 143 sono effettuati obbligatoriamente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderire ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 155; negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modalità è scartabile elettronicamente dal Registro elettronico nazionale.</p> <p>6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli di cui alla lettera a) del comma 2, in caso di intervenute novità tecniche o operative, gli adeguamenti sono adottati con decreto del Ministro dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro indicato al comma 1 e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p> <p>7. Fino all'entrata in vigore del decreto previsto al comma 1 continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell'Ambiente numeri 145 e 148, adottati in data 1 aprile 1998, recanti i modelli di registro di carico e scarico e il formulario di identificazione del rifiuto.</p> <p>15. L'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e csm modificato</p> <p>a) Il comma 1 e sostituito dal seguente: "1. Gli enti e le imprese che effettuano trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che trasportano rifiuti pericolosi e rifiuti professionali, o che operano in qualità di committenti e intermediari di rifiuti pericolosi, hanno l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico su cui sono indicati, la data del carico e dello scarico dei rifiuti, la quantità, la natura e l'origine dei rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio e di altre operazioni di recupero, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catastro. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico in cui sono indicati, la data del carico e dello scarico dei rifiuti, la quantità, la natura e l'origine dei rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle</p> | <p>a) Il comma 1 e sostituito dal seguente: "1. Gli enti e le imprese che effettuano trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che trasportano rifiuti pericolosi e rifiuti professionali, o che operano in qualità di committenti e intermediari di rifiuti pericolosi, hanno l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico su cui sono indicati, la data del carico e dello scarico dei rifiuti, la quantità, la natura e l'origine dei rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio e di altre operazioni di recupero, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catastro. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico in cui sono indicati, la data del</p> | <p>ACCQUETA</p> | <p>ACCQUETA</p> |



| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>operazioni di preparazione per il riciclaggio e da altre operazioni di recupero le annotazioni devono essere effornate.</p> <p>a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dalla scarica del meccanismo;</p> <p>b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;</p> <p>c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;</p> <p>d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.</p> | <p>corso e dello scarico dei rifiuti, la quantità, la natura e l'origine dei rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riciclaggio e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero. Le annotazioni devono essere effornate</p> | <p>... SESTO SI attribuisce l'imputazione che il verbale di valore e natura venga unitamente di tutte le imprese che usufruiscono d'utenti</p> | |
| <p>16. All'art. 195 è aggiunto il comma: "6. Nelle more dell'esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al comma 2, lettere a), e) e g), le Regioni e le Province autonome possono disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi."</p> <p>11. All'art. 195 è aggiunto il comma: "6. Nelle more dell'esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al comma 2, lettere a) e g), le Regioni e le Province autonome possono disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi."</p> | <p>16. All'art. 195 è aggiunto il comma: "6. Nelle more dell'esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al comma 2, lettere a), e) e g), le Regioni e le Province autonome possono disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi."</p> <p>11. All'art. 195 è aggiunto il comma: "6. Nelle more dell'esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al comma 2, lettere a) e g), le Regioni e le Province autonome possono disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi."</p> | <p>ACCUSA con cui viene contestato il reato di cui alle lettere a) e g) sono attribuite perché il comitato di amministrazione non esista per la Stato presente in quanto in possesso di personalità. Se l'azienda, la società di cui sono alle Regioni di appartenere, è stata infatti alle, è stata emanata, con articolo di legge, volta di volta alla data della adozione per approvare.</p> <p>Se, invece, l'articolo 195, dopo il recepimento, viene recepimento degli emendamenti come proposto, a meno della lettera c) in considerazione del superamento del concetto di abbinamento.</p> | <p>ACCUSATO</p> |
| <p>ARTICOLO 2</p> <p>(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - titolo I Gestione dei rifiuti - Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti)</p> <p>1. Dopo l'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:</p> <p>"Articolo 198-bis (Programma nazionale per la gestione dei rifiuti)</p> <p>1. Il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare predispone, con il supporto di ISPRA, il programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Il programma nazionale è sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, ed è approvato, esente l'articolo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui</p> | <p>b) la programmazione impiantistica di interesse nazionale, per tipologia</p> | <p>Articolo aggiuntivo al comma 6. Si ritiene che la definizione del bisogno impostata i loro sotto quanto di interesse nazionale di cui all'art. 195 dello Statuto della Regione</p> | <p>NON ACCETTABILE. Intende essere messa in discussione l'intesa del rapporto nazionale del piano nazionale di tutela delle acque nelle parti dell'area di competenza del piano. Se il piano non avesse una forma di approvazione, si dovrebbe valutare la possibilità di un intervento di legge nazionale in materia di tutela delle acque.</p> |



| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare.</p> <p>2. Il Programma nazionale definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e Province autonome si attengono nella elaborazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199 del presente decreto.</p> <p>3. Il Programma nazionale contiene almeno:</p> <p>a) i dati inerenti alla produzione, su scala nazionale, dei rifiuti per tipo, quantità, e fonte;</p> <p>b) la ricognizione impiantistica nazionale, per tipologia di impianti e per regione;</p> <p>c) l'adozione di criteri generali per la riduzione di piani di settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti, finalizzati alla riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'utilizzazione dei flussi stessi;</p> <p>d) l'individuazione dei criteri generali per l'individuazione di macro aree, definiti tramite accordi tra Regioni in sensi dell'articolo 117, octavo comma, della Costituzione, che consentano la razionalizzazione degli impianti del punto di vista localizzativo, ambientale ed economico, sulla base del principio di prossimità.</p> <p>e) la deviazione del grado di soddisfacimento degli obiettivi derivanti dal diritto dell'Unione europea in relazione alla gestione dei rifiuti e l'individuazione delle politiche e degli obiettivi intermedi cui le Regioni devono rendere ai fini del piano raggiungimento del medesimo;</p> <p>f) l'individuazione dei flussi emergenti di produzione, dei rifiuti, che presentino le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti complessivi dei rifiuti mediocivi, i relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche per macro-aree, tenendo conto della pianificazione regionale, e con finalità di preventivo acquisto socio-economico o fra le aree del territorio nazionale;</p> <p>g) la definizione di un Piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economia circolare;</p> <p>h) il piano di gestione delle imitazioni e dei materiali derivanti dal evolo e dalla smontazione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, definito d'intesa con la Confesercenti prevalentemente per i territori in Stato di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dell'art. 117, primo comma, della Costituzione;</p> <p>4. Il Programma nazionale può, inoltre, contenere:</p> <p>a) l'individuazione delle iniziative atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della verifica e del riciclaggio dei rifiuti;</p> <p>b) la definizione di meccanismi vincenti di solidarietà tra Regioni finalizzata alla gestione di eventi di emergenza;</p> <p>5. In sede di prima applicazione il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti è approvato entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare aggiorna il Programma almeno ogni 6 anni, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale.</p> | <p>di impianti e per regione di cui all'articolo 45, comma 1 e 2 del d.l. 13/2014 (l. 164/2014);</p> <p>macro aree</p> <p>Il l'individuazione dei flussi emergenti di produzione dei rifiuti, che presentino le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti mediocivi, presenta i fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche per macro-aree, tenendo conto della pianificazione regionale, e con finalità di preventivo acquisto socio-economico o fra le aree del territorio nazionale;</p> <p>Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, devono rendere ai fini del piano raggiungimento del medesimo;</p> <p>Il Programma nazionale può, inoltre, contenere:</p> <p>a) l'individuazione delle iniziative atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della verifica e del riciclaggio dei rifiuti;</p> <p>b) la definizione di meccanismi vincenti di solidarietà tra Regioni finalizzata alla gestione di eventi di emergenza;</p> <p>5. In sede di prima applicazione il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti è approvato entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare aggiorna il Programma almeno ogni 6 anni, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale.</p> | <p>13/2014 (l. 164/2014);</p> <p>macro aree</p> <p>Il l'individuazione dei flussi emergenti di produzione dei rifiuti, che presentino le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti mediocivi, presenta i fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche per macro-aree, tenendo conto della pianificazione regionale, e con finalità di preventivo acquisto socio-economico o fra le aree del territorio nazionale;</p> <p>Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, devono rendere ai fini del piano raggiungimento del medesimo;</p> <p>Il Programma nazionale può, inoltre, contenere:</p> <p>a) l'individuazione delle iniziative atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della verifica e del riciclaggio dei rifiuti;</p> <p>b) la definizione di meccanismi vincenti di solidarietà tra Regioni finalizzata alla gestione di eventi di emergenza;</p> <p>5. In sede di prima applicazione il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti è approvato entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare aggiorna il Programma almeno ogni 6 anni, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale.</p> | <p>13/2014 (l. 164/2014);</p> <p>macro aree</p> <p>Il l'individuazione dei flussi emergenti di produzione dei rifiuti, che presentino le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti mediocivi, presenta i fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche per macro-aree, tenendo conto della pianificazione regionale, e con finalità di preventivo acquisto socio-economico o fra le aree del territorio nazionale;</p> <p>Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, devono rendere ai fini del piano raggiungimento del medesimo;</p> <p>Il Programma nazionale può, inoltre, contenere:</p> <p>a) l'individuazione delle iniziative atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della verifica e del riciclaggio dei rifiuti;</p> <p>b) la definizione di meccanismi vincenti di solidarietà tra Regioni finalizzata alla gestione di eventi di emergenza;</p> <p>5. In sede di prima applicazione il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti è approvato entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare aggiorna il Programma almeno ogni 6 anni, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale.</p> |
|---|--|---|---|



| | | |
|---|----------------------------------|--|
| <p>2. L'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato</p> <p>a. Al comma 1, le parole "Per l'approvazione dei piani regionali" sono sostituite dalle seguenti: "L'approvazione dei piani regionali avviene tramite atto amministrativo e", le parole "i medesimi uffici" sono sostituite dalle seguenti "gli uffici competenti".</p> <p>b. Il comma 3 è così modificato</p> <p>- Alla lettera a) prima della parola "tipi" sono inserite le seguenti: "l'individuazione del".</p> | <p>NON ACCORDARE</p> | <p>b. Il comma 3 è così modificato</p> <p>- Alla lettera a), prima della parola "tipi" sono inserite le seguenti: "l'individuazione del rifiuto".</p> |
| <p>- La lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) la ricognizione degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi, rifiuti contenenti quantità importanti di materie prime critiche o flussi di rifiuti disciolti da una normativa unionale specifica."</p> <p>- Alla lettera c) prima della parola "podriche" sono inserite le seguenti "l'individuazione delle".</p> <p>- Alla lettera f) le parole "della linea guida di cui all'articolo 193, comma 1, lettera a)", sono sostituite dalle seguenti "del Programma Nazionale di cui all'art. 198 bis".</p> | <p>ACCORDATA</p> | <p>- Alla lettera b) le parole "della linea guida di cui all'articolo 193, comma 1, lettera a)", sono sostituite dalle seguenti "del Programma Nazionale di cui all'art. 198 bis".</p> |
| <p>- La lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) prevediamo, per gli ambiti territoriali ottimali più meritevoli, un sistema di priorità tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente."</p> <p>- La lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 198-bis".</p> <p>- Alla lettera r), alla fine del primo periodo della parola "ulteriori misure adeguate" sono aggiunte le seguenti "anche per la riduzione dei rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella fabbricazione e nel consumo".</p> | <p>ACCORDATA</p> | <p>- La lettera l) è sostituita dalla seguente: "l) i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 198-bis".</p> <p>- Alla lettera r), alla fine del primo periodo della parola "ulteriori misure adeguate" sono aggiunte le seguenti: "anche per la riduzione dei rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella fabbricazione e nel consumo".</p> <p>- Alla lettera s), alla fine del primo periodo della parola "ulteriori misure adeguate" sono aggiunte le seguenti: "anche per la riduzione dei rifiuti alimentari, e nella fabbricazione e nel consumo".</p> |
| <p>- Dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti</p> <p>"i-bis) informazioni sulle misure volte a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis) della direttiva 1999/31/CE o in altri documenti strategici che coprono l'intero territorio dello Stato membro interessato."</p> | <p>NON ACCORDARE</p> | <p>- Dopo la lettera s), alla fine del primo periodo della parola "ulteriori misure adeguate" sono aggiunte le seguenti "anche per la riduzione dei rifiuti alimentari, e nella fabbricazione e nel consumo".</p> <p>- Alla lettera t), alla fine del primo periodo della parola "ulteriori misure adeguate" sono aggiunte le seguenti "anche per la riduzione dei rifiuti alimentari, e nella fabbricazione e nel consumo".</p> <p>- Alla lettera u), alla fine del primo periodo della parola "ulteriori misure adeguate" sono aggiunte le seguenti "anche per la riduzione dei rifiuti alimentari, e nella fabbricazione e nel consumo".</p> |
| <p>c. Al comma 8, le parole "il 12 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti "18 mesi dalla pubblicazione del Programma Nazionale di cui all'articolo 198-bis, o meno che non siano già compresi nei comitati o in grado di garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa comunitaria in tale caso i piani sono adeguati in occasione della prima approvazione o aggiornamento in sensi del comma 10".</p> | <p>ACCORDATA RIFORMULATA</p> | <p>c. Al comma 8, le parole "il 12 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti "18 mesi dalla pubblicazione del Programma Nazionale di cui all'articolo 198-bis, o meno che non siano già compresi nei comitati o in grado di garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa comunitaria in tale caso i piani sono adeguati in occasione della prima approvazione o aggiornamento ai sensi del comma 10".</p> |
| <p>d. Al comma 10, le parole "e, seppur le province interessate, d'intesa con"</p> | <p>NON ACCORDARE</p> | <p>d. Al comma 10, le parole "e, seppur le province interessate, d'intesa con"</p> |



| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>6-qualsivie. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove, previa consultazione con le associazioni di categoria, la demolizione selettiva, onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riciclaggio e il riutilizzo di alta qualità, di quanto residua dalle attività di costruzione e demolizione tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire l'attuazione di sistemi di selezione dei rifiuti da sostituzione e demolizione (minimo per legno, frazioni minerali (celestino, mulloni, piastrelle e ceramiche, pietre), metalli, vetro, plastica e tessile).</p> <p>4. Dopo l'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente</p> <p>"Articolo 205-bis (Regole per il calcolo degli obiettivi)</p> <p>1. Gli obiettivi di cui all'articolo 181 sono calcolati unitamente:</p> <p>a) il peso dei rifiuti urbani prodotti e preparati per il riutilizzo o riciclati in un determinato anno civile;</p> <p>b) il peso dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo calcolato come il peso dei prodotti e dei componenti di prodotti che sono diventati rifiuti urbani e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia o ripulitura, per conseguire il risultato senza ulteriori estratti o pretrattamenti;</p> <p>c) il peso dei rifiuti urbani riciclati calcolato come il peso dei rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo riutilizzo e per quarantare un riciclaggio di alta qualità, sono immessi nell'operazione di riciclaggio con la quale i rifiuti urbani riciclati sono effettivamente rinviati per ottenere prodotti, materiali o sostanze.</p> <p>2. Ai fini del comma 1, lettera c), il peso dei rifiuti urbani riciclati è misurato all'atto dell'immissione nell'operazione di riciclaggio.</p> <p>In deroga al primo comma, il peso dei rifiuti urbani riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di selezione a condizione che:</p> <p>a) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;</p> <p>b) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni, precedenti l'operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati, non sia incluso nel peso dei rifiuti comunali come riciclati.</p> <p>3. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 1, lettere c), di cui al primo comma, sono stati conseguiti, l'Aspra tiene conto delle seguenti disposizioni:</p> <p>a) la quantità di rifiuti urbani biodegradabili raccolti in modo differenziato in ingresso agli impianti di trattamento aerobico o anaerobico è computata come riciclati se il trattamento produce composti, digestato o altro prodotto in uscita con analogo uso di contenuto riciclato rispetto all'appalto, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Qualora il prodotto in uscita sia utilizzato sul terreno, lo stesso è computato come riciclati solo se il suo utilizzo comporta beneficio per l'agricoltura o un miglioramento dell'ambiente.</p> <p>4. Per il calcolo del peso dei rifiuti urbani riciclati, si applicano le seguenti norme, che si applicano differenzialmente a rifiuti urbani riciclati in uscita da impianti di trattamento differenziato e rifiuti urbani riciclati in uscita da impianti di trattamento aerobico o anaerobico:</p> | <p>a) urbani e assimilati.....</p> <p>b) urbani e assimilati.....</p> <p>c) ... con la quale i materiali di scarto sono effettivamente rinviati per ottenere prodotti, materiali o sostanze.</p> <p>2) urbani e assimilati.....</p> <p>urbani e assimilati.....</p> | <p>NON ACCUCIABILI I rifiuti urbani anche delucidati ricomprendono gli assimilati (per brevità)</p> <p>ACCUCIABILI</p> <p>NON ACCUCIABILI I rifiuti urbani negli stabilimenti riciclatori sono gli assimilati</p> <p>ACCUCIABILI PARZIALMENTE Accogli per adattare la lettera a (biodegradabile e da diretta e non si può modificare)</p> | <p>La lettera b non è accoglibile perché in contraddizione</p> |
| <p>b. le quantità di materiali di rifiuto che hanno esaurito di essere prima di essere sottoposti ad ulteriore trattamento possono essere</p> | <p>a. la quantità di rifiuti urbani biodegradabili organici raccolti in modo differenziato in ingresso agli impianti di trattamento aerobico o anaerobico è computata come riciclati se:</p> <p>1) il trattamento produce composti, digestato o altro prodotto in uscita con analogo uso di contenuto riciclato rispetto all'appalto, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Qualora il prodotto in uscita sia utilizzato sul terreno, lo stesso è computato come riciclati solo se il suo utilizzo comporta beneficio per l'agricoltura o un miglioramento dell'ambiente.</p> <p>2) Per il calcolo del peso dei rifiuti urbani riciclati, si applicano le seguenti norme, che si applicano differenzialmente a rifiuti urbani riciclati in uscita da impianti di trattamento differenziato e rifiuti urbani riciclati in uscita da impianti di trattamento aerobico o anaerobico:</p> | <p>bi le quantità di materiali di rifiuto che hanno esaurito di essere prima di essere sottoposti ad ulteriore trattamento possono essere</p> | <p>bi le quantità di materiali di rifiuto che hanno esaurito di essere prima di essere sottoposti ad ulteriore trattamento possono essere</p> |



| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>componenti come riciclati o combustione che tali materiali sono destinati all'adempimento di prodotti materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. I materiali di cui è prevista la qualifica di rifiuto (o utilizzatore come combustibili o altri mezzi per produrre energia, o da incenerire, o da utilizzare in riempimenti o smaltiti in discarica), non sono componenti in fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.</p> | <p>essere componenti come riciclati o combustione che tali materiali sono destinati all'adempimento di prodotti materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. I materiali di cui è prevista la qualifica di rifiuto (o utilizzatore come combustibili o altri mezzi per produrre energia, o da incenerire, o da utilizzare in riempimenti o smaltiti in discarica), non sono componenti in fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.</p> | | |
|---|--|--|--|



| | |
|--|---|
| | <p>c. è possibile tener conto del riciclaggio dei metalli separati dopo l'incenerimento di rifiuti urbani, a condizione che i metalli riciclati soddisfino i criteri di qualità stabiliti con la Decisione 2019/1004</p> <p>d. è possibile compensare, ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 4 lettere a), b), c), d) ed e) i rifiuti raccolti ed incineriti in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo, per essere riciclati o per operazioni di riciclaggio</p> <p>e. è possibile compensare i rifiuti esportati fuori dell'Unione per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio soltanto se gli obblighi di cui all'articolo 188 bis sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore può provare che la spezzatura di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento; il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni che sono ampiamente equivalenti agli obblighi previsti dal presente articolo ambienale dell'Unione</p> |
| | <p>ARTICOLO 3</p> <p>(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo II - Gestione degli imballaggi)</p> |
| | <p>1) Alla rubrica dell'articolo 217 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole "ambito di applicazione" sono aggiunte le seguenti "e, finché":</p> |
| | <p>2) All'articolo 217 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, dopo le parole "borse di plastica", sono aggiunte le seguenti "nonché misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, ad recuperare il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti," e dopo le parole "Italia direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio," sono aggiunte le seguenti "nonché dalla direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio"</p> <p>3) L'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:</p> <p>a) al comma 1, lettera e) le parole "concepito e progettato" sono sostituite dalle parole "concepito, progettato e immesso sul mercato", le parole "un numero minimo di viaggi e rotazioni" sono sostituite dalle parole "multiplici spostamenti o rotazioni", e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole "e, cui le stesse finalità per le quali è stato concepito";</p> <p>b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) imballaggio composto: un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati separatamente e formano una singola unità, composto da un componente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, ammassato, trasportato e smaltito in quanto tale";</p> <p>c) al comma 1, le lettere da g) a n) sono soppresse;</p> <p>d) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni di rifiuto, gestione dei rifiuti, via collettiva differenziata, prevenzione, riutilizzo, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento di cui all'articolo 183, comma 1, lett) a), g-bis), m), n), o), p), r), s), t), u), v), w) e z)."</p> |



| | | |
|--|---|---|
| <p>il 1. articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è così modificato</p> <p>a) al comma 1, dopo la lettera d) e aggiunto la seguente: "d-bis) utilizzo di sostanze economiche o altre e misure volte ad incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelle elencate nell'allegato 4, per o altri strumenti e misure appropriate";</p> <p>b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. Al fine di favorire la transizione verso un'economia circolare, conformemente al principio "chi inquina paga", gli operatori economici cooperano secondo il principio di cui all'articolo 3 bis del presente decreto legislativo, promuovendo misure atte a garantire la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio. 3. L'attività di gestione integrata dei rifiuti di imballaggio rispetta i seguenti principi: a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che i costi di cui all'articolo 221, comma 10.3, del presente decreto legislativo siano sostenuti dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale e che le Autorità d'Ambito, ove esistenti, ed operatori, governi e Comuni arguiscano la raccolta differenziata; b) promozione di sincretismi di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati; c) informazione agli utenti finali degli imballaggi ed in particolare ai consumatori. Delle informazioni riguardano: 1) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili; 2) il ruolo degli nuovi flussi di imballaggi e dei consumatori nel processo di riutilizzo, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; 3) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quale si presentano sul mercato; d) gli elementi significativi dei programmi di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 225, comma 1, e gli elementi significativi delle specifiche previsioni contenute nei piani regionali in senso dell'articolo 225, comma 6, e) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica; f) la sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili; g) l'impiego delle borse zero-degradabili, come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, paragrafo 2, della direttiva 94/62 C.E.; 4) informazioni di cui alla lettera c) sono rese secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195, di attuazione della direttiva 2003-43 E, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale";</p> <p>ci) al comma 5 le parole: "con decreto del Ministro dell'Ambiente e dello tutela del territorio e del mare di concerto con il ministro delle attività produttive" sono sostituite dalle seguenti: "dalle norme tecniche UNI applicabili e", l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, in fine della identificazione e caratterizzazione dell'imballaggio la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della direttiva 97/19 C.E. della Commissione</p> <p>d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis) Il Ministro dell'Ambiente e dello tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico può stabilire un livello verificato degli obiettivi di cui all'allegato 4, per un determinato anno, tenendo conto della quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggio per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi, nel rispetto dei criteri ivi definiti."</p> | <p>ACCUI VA il documento condata s. l. 01 221 co. 10.</p> | <p>...e così di cui all'articolo 221, comma 3</p> |
|--|---|---|



| | | | |
|--|---------------|---|---------------------|
| <p>5 l. articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito con il seguente:</p> <p>“Articolo 219-bis. Sistema di rintraccio di specifiche tipologie di imballaggi/1) (conferimento alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179, gli operatori economici adottano misure volte ad assicurare l'innalzamento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato anche attraverso l'istituzione di sistemi di rintracciamento con etichette, nonché dei sistemi per il rintraccio degli imballaggi senza causare pregiudizio alla salute umana e nel rispetto della normativa europea, senza compromettere l'ordine degli atomi né la sicurezza dei consumatori, nel rispetto della normativa nazionale in materia. Al fine di perseguire le predette finalità, gli operatori economici possono stipulare accordi e contratti di programma ai sensi dell'articolo 206 del presente decreto.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 408, sono adottate misure atte ad incentivare forme di riutilizzo alternativo, tra l'altro:</p> <p>1) la fissazione di obiettivi qualitativi e/o quantitativi;</p> <p>2) l'impiego di premialità e di incentivi economici;</p> <p>3) la fissazione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi;</p> <p>4) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori...”</p> | <p>ACCOTA</p> | | |
| <p>6 l. articolo 220 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:</p> <p>a) il comma b) è sostituito dal seguente</p> <p>“6. Il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1 è effettuato su base nazionale con le seguenti modalità: a) il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati in un determinato anno civile; la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti può essere considerata equivalente alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nel corso dello stesso anno; b) il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è calcolato come il peso degli imballaggi diventati rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia e altre operazioni preliminari per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo trattamento e per garantire un riciclaggio di elevata qualità, sono immessi nell'operazione di riciclaggio con le quote e i materiali di scarto sono effettivamente ritirati per essere prodotti, materiali o sostanze; c) al fine della lettera a), il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è inteso all'atto dell'immissione dei rifiuti nell'operazione di riciclaggio. In deroga al peso dei rifiuti di imballaggio riciclati può essere inteso il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati in un'attività di recupero di materia o di energia, a condizione che i rifiuti in un'attività siano successivamente riciclati non sia inclusa nel peso dei rifiuti comminate come rifiuti. Il controllo della qualità e di accettabilità dei rifiuti di imballaggio è assicurata dal sistema previsto dall'articolo 188-bis”</p> <p>b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:</p> <p>“6-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo la quantità di rifiuti di imballaggio biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o anaerobico può essere considerata come riciclati se il trattamento produce composti,</p> | <p>ACCOTA</p> | <p>4) La promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori.</p> <p>“6. Il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1 è effettuato su base nazionale con le seguenti modalità: a) il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati in un determinato anno civile;... sono immessi nell'operazione di riciclaggio con la quale i materiali di scarto sono effettivamente ritirati”</p> | <p>NON ACCOTATI</p> |
| <p>5 l. articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito con il seguente:</p> <p>“Articolo 219-bis. Sistema di rintraccio di specifiche tipologie di imballaggi/1) (conferimento alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179, gli operatori economici adottano misure volte ad assicurare l'innalzamento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato anche attraverso l'istituzione di sistemi di rintracciamento con etichette, nonché dei sistemi per il rintraccio degli imballaggi senza causare pregiudizio alla salute umana e nel rispetto della normativa europea, senza compromettere l'ordine degli atomi né la sicurezza dei consumatori, nel rispetto della normativa nazionale in materia. Al fine di perseguire le predette finalità, gli operatori economici possono stipulare accordi e contratti di programma ai sensi dell'articolo 206 del presente decreto.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 408, sono adottate misure atte ad incentivare forme di riutilizzo alternativo, tra l'altro:</p> <p>1) la fissazione di obiettivi qualitativi e/o quantitativi;</p> <p>2) l'impiego di premialità e di incentivi economici;</p> <p>3) la fissazione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi;</p> <p>4) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori...”</p> | <p>ACCOTA</p> | <p>6-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo la quantità di rifiuti di imballaggio biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o anaerobico può essere considerata come riciclati se il trattamento produce composti,</p> | <p>NON ACCOTATI</p> |



| | | |
|---|---|---|
| <p>discartato e altro prodotto in natura con analoga quantità di contenuto in acido ciproeno e i rifiuti immessi, desamato e utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Quando il prodotto in acido è utilizzato sul terreno, può essere considerato come riciclato solo se il suo utilizzo è composto benefico per l'agricoltura o un miglioramento del suolo e della vegetazione.</p> | <p>6-ter. La quantità di materiali dei rifiuti di imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un'operazione preparatoria può essere considerata riciclata, purché tali materiali siano destinati al successivo riutilizzo al fine di ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali che hanno cessato di essere rifiuti e che devono essere utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre energia o devono essere ondati per operazioni di riempimento o simili in fabbrica non possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.</p> | <p>6-ter. La quantità di materiali dei rifiuti di imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un'operazione preparatoria può essere considerata riciclata, purché tali materiali siano destinati al successivo riutilizzo al fine di ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali che hanno cessato di essere rifiuti e che devono essere utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre energia o devono essere ondati per operazioni di riempimento o simili in fabbrica non possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.</p> |
| <p>6-quadro. Per il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1, il riciclaggio dei metalli separati sono l'incenerimento dei rifiuti, proprio, direttamente allo stato di rifiuti di imballaggio inceneriti, può essere considerata la frazione del riciclaggio, o l'installazione che i metalli riciclati soddisfino i requisiti di qualità stabiliti dalla direttiva di esecuzione (CE) 2019/105 della Commissione del 17 aprile 2019.</p> | <p>6-quadro. Per il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1, il riciclaggio dei metalli separati sono l'incenerimento dei rifiuti, proprio, direttamente allo stato di rifiuti di imballaggio inceneriti, può essere considerata la frazione del riciclaggio, o l'installazione che i metalli riciclati soddisfino i requisiti di qualità stabiliti dalla direttiva di esecuzione (CE) 2019/105 della Commissione del 17 aprile 2019.</p> | <p>6-quadro. Per il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1, il riciclaggio dei metalli separati sono l'incenerimento dei rifiuti, proprio, direttamente allo stato di rifiuti di imballaggio inceneriti, può essere considerata la frazione del riciclaggio, o l'installazione che i metalli riciclati soddisfino i requisiti di qualità stabiliti dalla direttiva di esecuzione (CE) 2019/105 della Commissione del 17 aprile 2019.</p> |
| <p>6-ter. I rifiuti di imballaggio europei fuori dell'Unione europea sono considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, da parte dello Stato membro nel quale sono stati raccolti, soltanto se i requisiti di cui all'articolo 188-bis sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'esportatore può provare che la spedizione di rifiuti e conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di fuori dell'Unione europea ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti agli obblighi previsti dal presente articolo, applicabile all'Unione.</p> | <p>6-ter. I rifiuti di imballaggio europei fuori dell'Unione europea sono considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, da parte dello Stato membro nel quale sono stati raccolti, soltanto se i requisiti di cui all'articolo 188-bis sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'esportatore può provare che la spedizione di rifiuti e conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di fuori dell'Unione europea ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti agli obblighi previsti dal presente articolo, applicabile all'Unione.</p> | <p>6-ter. I rifiuti di imballaggio europei fuori dell'Unione europea sono considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, da parte dello Stato membro nel quale sono stati raccolti, soltanto se i requisiti di cui all'articolo 188-bis sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'esportatore può provare che la spedizione di rifiuti e conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di fuori dell'Unione europea ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti agli obblighi previsti dal presente articolo, applicabile all'Unione.</p> |
| <p>6-bis. Il comma 2 le parole "12, 16 e 17" sono sostituite dalle seguenti: "12 e 16".</p> | <p>6-bis. Il comma 2 le parole "12, 16 e 17" sono sostituite dalle seguenti: "12 e 16".</p> | <p>6-bis. Il comma 2 le parole "12, 16 e 17" sono sostituite dalle seguenti: "12 e 16".</p> |
| <p>6-bis. Il comma 10 dell'articolo 221 è così sostituito: "Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori, in base con i criteri di priorità nella gestione rifiuti:</p> | <p>6-bis. Il comma 10 dell'articolo 221 è così sostituito: "Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori, in base con i criteri di priorità nella gestione rifiuti:</p> | <p>6-bis. Il comma 10 dell'articolo 221 è così sostituito: "Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori, in base con i criteri di priorità nella gestione rifiuti:</p> |
| <p>a) i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati;</p> | <p>a) i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati;</p> | <p>a) i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati;</p> |
| <p>b) i costi per la gestione degli imballaggi secondari e terziari, e) almeno l'80% dei costi relativi ai servizi di cui all'art. 222 comma 1 lett. b);</p> | <p>b) i costi per la gestione degli imballaggi secondari e terziari, e) almeno l'80% dei costi relativi ai servizi di cui all'art. 222 comma 1 lett. b);</p> | <p>b) i costi per la gestione degli imballaggi secondari e terziari, e) almeno l'80% dei costi relativi ai servizi di cui all'art. 222 comma 1 lett. b);</p> |



| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>indicare di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi; (g) i casi relativi alla raccolta e alla comunicazione dei dati sui prodotti ammessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati";</p> | | <p>Alcune osservazioni del Servizio Nazionale per l'ambiente, in relazione al contratto di gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato dal Comune di Roma, in data 14.10.1998, e al contratto di gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato dal Comune di Roma, in data 14.10.1998, e al contratto di gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato dal Comune di Roma, in data 14.10.1998.</p> | <p>NON ACCUQUIRI</p> |
| <p>7 All'articolo 222 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti "1. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ordinale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento dei obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo. E, e da consentire al consumatore di conferire al servizio pubblico i rifiuti di imballaggio e le altre particolari categorie di rifiuti selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio, in particolare:</p> | <p>... il raggiungimento dei obiettivi degli obiettivi di recupero e di riciclaggio riportati nell'articolo E, e da consentire al consumatore di conferire al servizio pubblico i rifiuti di imballaggio e le altre particolari categorie di rifiuti selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio primari e secondari dei rifiuti urbani e assimilati, in particolare.</p> | <p>ACQUITA</p> <p>NON ACCUQUIRI</p> | <p>NON ACCUQUIRI</p> <p>congruente al volume con cui scade l'obbligo per renditese per mercato esplicito del sistema di decollo i commi 7 e 8 riportati ai commi 3 e 4 del presente articolo di diritto recepimento in particolare.</p> <p>Il volume con cui scade l'obbligo di essere corrisposti al consumatore la disposizione con cui si prevede la durata del contratto, che scade il 31/10/2011, in quanto al contratto di gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato dal Comune di Roma, in data 14.10.1998, e al contratto di gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato dal Comune di Roma, in data 14.10.1998, e al contratto di gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato dal Comune di Roma, in data 14.10.1998.</p> <p>Il volume con cui scade l'obbligo di essere corrisposti al consumatore la disposizione con cui si prevede la durata del contratto, che scade il 31/10/2011, in quanto al contratto di gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato dal Comune di Roma, in data 14.10.1998, e al contratto di gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato dal Comune di Roma, in data 14.10.1998, e al contratto di gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato dal Comune di Roma, in data 14.10.1998.</p> |



| OGGETTO DI VALUTAZIONE | | | |
|------------------------|----------------------|---|---|
| ACCURIA | ACCURIA | a) garantiscono la copertura della raccolta differenziata in numero omogeneo in ciascun ambito territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero in ciascun Comune, su tutto il suo territorio. | a) garantiscono la copertura della raccolta differenziata in numero omogeneo in ciascun ambito territoriale ottimale, ovvero in tutto il suo territorio. |
| ACCURIA | ACCURIA | b) condizionano la gestione di altri rifiuti prodotti dall'attività del Comune di governo di ambito territoriale ottimale nel territorio dell'ambito territoriale ottimale, ove costituito ed operante. | b) garantiscono la gestione della raccolta differenziata, del trasporto nonché delle operazioni di smaltimento di altri rifiuti prodotti in cui all'articolo 1 del presente decreto legislativo nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti prodotti dall'attività del Comune di governo di ambito territoriale ottimale nel territorio dell'ambito territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero i Comuni. |
| NON ACCURIA PERI | NON ACCURIA PERI | nonché dell'effettiva realizzabilità nel rispetto della gerarchia di cui all'art. 174 | 2 I servizi di cui alla lett. b) sono prestati secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità nonché dell'effettiva realizzabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi, effettuati dall'ente di regolazione per Energia, Reti e Sottiglie (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti in carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ed iscritte nel Titolo III delle entrate e non soggette alle previsioni di cui all'allegato n. 1/2, punto 3.3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ovvero nel bilancio dell'Ente di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituito ed operante nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti. |
| NON ACCURIA PERI I | NON ACCURIA PERI I | 3-6) limito di governo di ambito territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero i Comuni, trasmettono annualmente entro il 31 ottobre alla Regione competente e al Ministero dell'Ambiente e del mare un resoconto della sua di costo sostenuto per ciascun materiale di cui all'allegato E, nonché per ciascuna tipologia di rifiuto, dimostrando l'effettiva riciclabilità, l'efficienza e l'economicità dei servizi offerti. | 3 Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, trasmettono annualmente entro il 31 ottobre alla Regione competente e al Ministero dell'Ambiente e del mare un resoconto della sua di costo sostenuto per ciascun materiale di cui all'allegato E, nonché per ciascuna tipologia di rifiuto, dimostrando l'effettiva riciclabilità, l'efficienza e l'economicità dei servizi offerti. |
| NON ACCURIA PERI I | NON ACCURIA PERI I | 4-6) limito di governo di ambito territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero i Comuni, per quanto riguarda la gestione complessiva della raccolta differenziata, ovvero l'intero ciclo integrato di cui all'articolo 224, può affidare azioni sostanziali e in grado di garantire la qualità della differenziazione, anche avvalendosi di soggetti pubblici, ovvero sistemi collettivi o Consorzi, e privati individuati mediante | 4 Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, garantiscono la gestione completa della raccolta differenziata, ovvero la parte di categorie di rifiuti indicate nella direttiva 2019/891/UE, all'art. 1, comma 3, lettera a) 2, per tramite specifico ai sensi di programma da sottoporre con i sistemi collettivi. |
| NON ACCURIA PERI II | INSERIMENTO DIV. III | 5) prima della stipula di ogni contratto di affidamento del servizio di gestione della raccolta differenziata, il Comune di governo di ambito territoriale ottimale, ovvero i Comuni, deve sottoporre al | Dopo il comma 5 e introdotto il seguente comma: "6. Nel caso in cui il Ministero dell'Ambiente e del mare, ovvero il Ministero dell'Ambiente e del mare, abbiano affidato sistemi collettivi di raccolta differenziata dei rifiuti, anche per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 295, ed ha autorizzato di questi al recepimento del decreto di cui all'articolo 224, può affidare azioni sostanziali e in grado di garantire la qualità della differenziazione, anche avvalendosi di soggetti pubblici, ovvero sistemi collettivi o Consorzi, e privati individuati mediante |



| | | |
|--|---|---|
| <p>procedere riservando e selettiva, in via temporanea e d'urgenza, comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, sempre che ciò avvenga all'interno di unità ormai opportunamente identificate, per l'organizzazione e/o integrazione del servizio ritenuto insufficiente. Ai Consorzi aderenti alla richiesta, per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dall'articolo 226, è riconosciuto il valore della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee. Ai soggetti privati, selezionati per comprovati e documentati affidabilità e capacità, a cui è affidata la raccolta differenziata e compresi i rifiuti di imballaggio in via temporanea, selezionati per comprovati e documentati affidabilità e professionalità di adeguazione del servizio e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, prerogative di utenza di qualità, in caso di impossibilità oggettiva e documentata di adeguazione, è riconosciuto il costo del servizio speso in gestione, oggetto dell'azione consolidativa.</p> | <p>INSPIRIMENTO DIV. III La legge 2006, n. 152, articolo 3, comma 3, lettera b), è approvata dal Ministero dell'Ambiente.</p> <p>INSPIRIMENTO DIV. III La legge 2006, n. 152, articolo 3, comma 3, lettera b), è approvata dal Ministero dell'Ambiente.</p> <p>ACQUILA</p> | <p>NON ACCUCIUBILI</p> <p>NON ACCUCIUBILI</p> |
| <p>Dopo il comma 7, è introdotto il seguente comma: "3. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello Sviluppo Economico curano la pubblicazione delle misure e degli elenchi oggetto delle campagne di informazione di cui all'articolo 224, comma 3, lettera b)."</p> | <p>7 bis. 1. articolo 224, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato: a) Al comma 3 lett. b) le parole "ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b)" con le parole "ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per gli oneri di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b)" b) Al comma 5 lett. a) le parole "l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b)", sono sostituite dalle parole "l'entità degli oneri per i servizi di cui all'art. 222 comma 1 lettera b)";</p> | <p>7 bis. 1. articolo 224, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato: a) Al comma 3 lett. b) le parole "ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b)" con le parole "ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per gli oneri di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b)" b) Al comma 5 lett. a) le parole "l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b)", sono sostituite dalle parole "l'entità degli oneri per i servizi di cui all'art. 222 comma 1 lettera b)";</p> |
| <p>8. 1. articolo 227, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: "Articolo 227 (Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto) 1. Fatto salvo le disposizioni degli articoli 173-bis e 178-ter, ove applicabili, restano in vigore le disposizioni nazionali relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti: a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2002/95/CE, 2012/19/UE e direttiva 2011/65/UE e relativi decreti legislativi di attuazione (4 marzo 2014 n. 49 e 4 marzo 2014 n. 27, e direttiva 2012/30/UE, b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 24 giugno 2003, n. 209 e direttiva 2012/30/UE.</p> | <p>8. 1. articolo 227, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: "Articolo 227 (Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto) 1. Fatto salvo le disposizioni degli articoli 173-bis e 178-ter, ove applicabili, restano in vigore le disposizioni nazionali relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti: a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2002/95/CE, 2012/19/UE e direttiva 2011/65/UE e relativi decreti legislativi di attuazione (4 marzo 2014 n. 49 e 4 marzo 2014 n. 27, e direttiva 2012/30/UE, b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 24 giugno 2003, n. 209 e direttiva 2012/30/UE.</p> | <p>NON ACCUCIUBILI</p> |



| | | |
|--|---|--|
| <p>1 I soggetti sottoposti a regime di responsabilità estesa del produttore (estitori, prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo si confermano alle disposizioni di esso dettate in materia di responsabilità estesa del produttore entro il 5 gennaio 2023).</p> <p>2 I soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le modifiche statuite approntate entro il 1° giugno 2022. Nei sessanta giorni successivi alla predetta comunicazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può indicare le modifiche che devono essere approntate dai predetti soggetti nei trenta giorni successivi alla comunicazione.</p> <p>3 In difetto di adeguamento alle modifiche indicate al senso del comma 2, ovvero nel caso in cui le modifiche approntate non siano ritenute adeguate il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare appronta il ufficio le modifiche necessarie nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2, in caso di mancato adeguamento, ovvero alla trasmissione delle modifiche, in caso di nuove proposte non ritenute adeguate.</p> <p>4. Gli statuti si intendono approvati in caso di mancato comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle modifiche da approntare, entro il termine di cui al comma 2, ovvero, in caso di mancato modifica di ufficio, nel termine di cui al comma 3.</p> | <p>4 bis. Al fine di consentire ai soggetti affiliati del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione del rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lett. b ter) e 184, comma 2 e all'allegato 1, parter e 4, quinquies si applicano a partire dal 1° gennaio 2024.</p> | <p>quantità i rifiuti nel solo per tipologia richiede l'incanalamento di una disposizione trasformato che consenta alle aziende di comuni e agli enti di governo di adeguamento in modo standard e a non avere più che in caso di altre applicazioni, quali, anche che se le imprese non dovessero, dovessero, si colpo un pratica di luglio in può chiedere una implementazione del servizio che prima era limitato in quantità a più responsabilità, in volume, disponibili rispetto al servizio di gestione pubblica di raccolta, potrebbe, aumentare in modalità) le decisioni di attuazione di parte del servizio.</p> <p>La implementazione del servizio comporta la conseguenza una decisa di attuazione del Piano finanziario che potrà essere effettuata alla prossima scadenza annuale e non in corso d'anno.</p> <p>Inoltre, occorre tenere presente la partecipazione, situazione, servizi a fronte di costi che con mutua di urgenza, sia tornerà) disposizioni per gli enti locali al fine di ridurre gli adempimenti fiscali.</p> <p>Si ritiene pertanto inopportuno l'introduzione di un transitorio per l'applicazione dello nuova disciplina dei rifiuti urbani.</p> |
|--|---|--|

ARTICOLO 6



| | | |
|---|--|-------------------|
| <p>Abrogazioni)</p> <p>1. Sono abrogati: a) gli articoli 179, commi 5, 6, 7 e 8, 180-bis, 194-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, b) l'articolo 9 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, c) l'articolo 6, commi 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2015, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2016, n. 12 2. All'articolo 6, al comma 3-<i>quater</i>, del decreto-legge 14 dicembre 2015, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2016, n. 12 le parole "dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019" sono sostituite con le seguenti: "dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020".</p> <p>ARTICOLI 7</p> <p>(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Allegati)</p> <p>1. L'allegato C della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:</p> <p>a) le operazioni di recupero "R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (compresa le operazioni di compensaggio e altre trasformazioni biologiche), R4 - Riciclaggio, recupero dei metalli e dei composti metallici; R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche;" sono sostituite dalle seguenti: "R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (compresa le operazioni di compensaggio e altre trasformazioni biologiche (**); R4 - Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici (**); R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (***)".</p> <p>b) dopo l'operazione R13 sono inseriti i seguenti: (***) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, la gasificazione e la pirólisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di ricompimento. (***) È esclusa la preparazione per il riutilizzo. (***) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio di materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di ricompimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo.</p> <p>2. L'allegato D della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:</p> <p>ALLEGATO D - Elenco dei rifiuti Classificazione dei rifiuti DEFINIZIONI</p> <p>Al fini del presente allegato, si intende per:</p> <p>1. «sostanza pericolosa», una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;</p> <p>2. «metallo pesante», qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallo e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche nella misura in cui questi sono classificati come per R.06.</p> | <p>1. Sono abrogati: a) gli articoli 179, commi 5, 6, 7 e 8, 180-bis, 190, comma 1-<i>quater</i>, 194-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> | <p>ACQUA IRLP</p> |
|---|--|-------------------|



| | | | | |
|--|--|---|-------------|--|
| | | <p>3. «policlorodifenili e policlorodifenili» (PCB), i PCB, conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettere a) della direttiva 96/59/CE del Consiglio;</p> <p>4. «mezzi di trazione», uno dei metalli seguenti, qualsiasi composto di scunto vanadio, manganese, cobalto, rame, titanio, niobio, uranio, niobio, cerio, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in forme miste, nella misura in cui questi sono classificati come pericolosi;</p> <p>5. «stabilizzatori», i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;</p> <p>6. «solidificatori», processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi;</p> <p>7. «rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto che contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.</p> <p>VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE</p> <p>1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all'Allegato I alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006. Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze come indicati nell'Allegato I alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006. Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo del valore limite di concentrazione. Laddove una caratteristica di pericolo è stata valutata su mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'Allegato I alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006, prevedgono i risultati della prova.</p> <p>2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso.</p> <p>I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi a meno che non si applichino le esclusioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2008/98/CE.</p> <p>I rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a sostanza pericolosa, è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose puramente che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e o da HP 10 a HP 15 di cui all'Allegato I alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infiammabile» è effettuata conformemente al D.P.R. 754/2003. - Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'Allegato I alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006 o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la specificazione univoca e univoca. - I rifiuti contenenti dibenzop-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), NDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis (+ clorofenil) etano), clordano, esatoclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, spatololo, | NON ACCETTI | |
|--|--|---|-------------|--|



| | |
|---|--|
| <p>esclusione, clorofonco, all'in, pentaclorobenzene, mirex, rosiglione ecibromofenolo e.o. PCB in quanto superiori ai limiti di concentrazione di cui all'articolo 1° del regolamento (CEE) n. 359/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) devono essere classificati come pericolosi</p> <p>- I limiti di concentrazione di cui all'allegato I alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006 non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe che sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*)</p> <p>- Se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1272/2008</p> <p>- 1.1.3.1. Note relative all'identificazione, alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze: note R, D, F, T, M, P, Q, R, S e U</p> <p>- 1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all'etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 3.</p> <p>- Dopo la validazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuto in base a questo metodo, si assegnerà l'adeguata voce di pericolosità o non pericolosità all'elenco dei rifiuti. Tutte le altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi.</p> <p>ELENCO DELETI</p> <p>I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:</p> <p>- Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.</p> <p>- Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.</p> <p>- Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.</p> <p>- Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16 occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.</p> <p>INQUCE</p> <p>Capitoli dell'elenco</p> <p>01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali</p> <p>02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti</p> <p>03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, pappe,</p> | |
|---|--|



| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>carta o cartone</p> <p>04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile</p> <p>05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento piroclastico del carbone</p> <p>06 Rifiuti dei processi chimici organici</p> <p>07 Rifiuti dei processi chimici organici</p> <p>08 Rifiuti della produzione, formolazione, formolatura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrai), adesivi, sigillanti, e incollanti per stampa</p> <p>09 Rifiuti dell'industria fotografica</p> <p>10 Rifiuti provenienti dai processi termici</p> <p>11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico, superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali, idrometallurgia non ferrosa</p> <p>12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</p> <p>13 Cili esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)</p> <p>14 Sottoprodotti organici, refrigeranti e proppolanti di scarto (tranne le voci 07 e 08)</p> <p>15 Rifiuti di imballaggio, assemblati, arazzi, manufatti filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)</p> <p>16 Rifiuti non specifici altrimenti nell'elenco</p> <p>17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)</p> <p>18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegata (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivano direttamente da trattamento terapeutico)</p> <p>19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale</p> <p>20 Rifiuti urbani (domestici) e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata</p> <p>01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione di minerale o cenere, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali</p> <p>01 01 Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi</p> <p>01 01 02 Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi</p> <p>01 03 Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi</p> <p>01 03 04 * aerei che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solfonoso</p> <p>01 03 05 * altri aerei di contenitori sostanze pericolose</p> <p>01 03 06 aerei diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05</p> <p>01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi</p> <p>01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07</p> <p>01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di alluminio, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07</p> <p>01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di alluminio contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07</p> <p>01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p>01 04 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi</p> | | | |
|---|--|--|--|



| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi</p> <p>01 04 07 * rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi</p> <p>01 04 08 scorie di ghisa e ferroso, diversi da quelli di cui alla voce 01 02 07</p> <p>01 04 09 scorie di sabbia e argilla</p> <p>01 04 10 polveri e residui di fuso, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</p> <p>01 04 11 rifiuti della lavorazione di porfina e sabbie, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</p> <p>01 04 12 scorie ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11</p> <p>01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</p> <p>01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p>01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione</p> <p>01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci</p> <p>01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli</p> <p>01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose</p> <p>01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli della voce 01 05 05 e 01 05 06</p> <p>01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06</p> <p>01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p>02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, zootecultura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti</p> <p>02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, zootecultura, caccia e pesca</p> <p>02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia</p> <p>02 01 02 scorie di tessuti animali</p> <p>02 01 03 scorie di tessuti vegetali</p> <p>02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)</p> <p>02 01 06 feci animali, urine e letame (compresa le letture usate), effluenti, raccolto separatamente e trattato fuori sito</p> <p>02 01 07 rifiuti dello stivaggio e pulizia</p> <p>02 01 08 * rifiuti agricoli contenenti sostanze pericolose</p> <p>02 01 09 rifiuti agricoli diversi da quelli della voce 02 01 08</p> <p>02 01 10 rifiuti medicinali</p> <p>02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p>02 02 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale</p> <p>02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia</p> <p>02 02 02 scorie di tessuti animali</p> <p>02 02 03 scorie inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</p> <p>02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</p> <p>02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p>02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, eredi, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco, della produzione di conserve alimentari;</p> | | | |
|---|--|--|--|



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p><i>nella produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</i></p> <p>02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbuccatura, essiccazione e separazione di componenti</p> <p>02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti</p> <p>02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente</p> <p>02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</p> <p>02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</p> <p>02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p>02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero</p> <p>02 04 01 frettico residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbachicole</p> <p>02 04 02 carbonio di cakeo fuori specifica</p> <p>02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</p> <p>02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p>02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia</p> <p>02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</p> <p>02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</p> <p>02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p>02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</p> <p>02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</p> <p>02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti</p> <p>02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</p> <p>02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p>02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)</p> <p>02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima</p> <p>02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche</p> <p>02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici</p> <p>02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</p> <p>02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</p> <p>02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p>03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone</p> <p>03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</p> <p>03 01 01 scarti di corteccia e sughero</p> <p>03 01 04 * segatura, trucioli, residui di legno, legno, pannelli di truciolare e piattucci contenenti sostanze pericolose</p> <p>03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piattucci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04</p> <p>03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p>03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno</p> <p>03 02 01 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati</p> <p>03 02 02 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici alogenati</p> |
|--|--|--|--|



| | | |
|---|--|--|
| <p>03 02 03 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici</p> <p>03 02 04 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici</p> <p>03 02 05 * altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose</p> <p>03 02 99 prodotto per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti</p> | | |
| <p>03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone</p> <p>03 03 01 scarti di cartone e legno</p> <p>03 03 02 fanghi di recupero dai bagni di macerazione (grey liquor)</p> <p>03 03 03 fanghi prodotti dai processi di desolubilizzazione nel riciclaggio della carta</p> <p>03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone</p> <p>03 03 08 scarti della soluzione di carta e cartone destinati ad essere riciclati</p> <p>03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonati di calcio</p> <p>03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica</p> <p>03 03 11 fanghi, prodotti del trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10</p> <p>03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> | | |
| <p>04 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile</p> <p>04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce</p> <p>04 01 01 cuoio e frammenti di cuoio</p> <p>04 01 02 rifiuti di colorazione</p> <p>04 01 03 * bagni di sgrassatura usati come solventi senza fase liquida</p> <p>04 01 04 liquidi di cuoio contenenti cromo</p> <p>04 01 05 liquidi di cuoio non contenenti cromo</p> <p>04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo</p> <p>04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo</p> <p>04 01 08 cuoio conciato scuro, cascami, stregli, polveri di lucidatura contenente cromo</p> <p>04 01 99 rifiuti delle operazioni di conferimento e finitura</p> <p>04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> | | |
| <p>04 02 rifiuti dell'industria tessile</p> <p>04 02 09 rifiuti da materiali composti (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)</p> <p>04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)</p> <p>04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici</p> <p>04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14</p> <p>04 02 16 * tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose</p> <p>04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16</p> <p>04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</p> <p>04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19</p> <p>04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze</p> <p>04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavate</p> | | |



| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> | | | |
| <p>05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone</p> | | | |
| <p>05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio</p> | | | |
| <p>05 01 01 * fanghi da processi di dissalazione</p> | | | |
| <p>05 01 03 * marce depositate sul fondo dei serbatoi</p> | | | |
| <p>05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di idrolizzazione</p> | | | |
| <p>05 01 05 * perdite di olio</p> | | | |
| <p>05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature</p> | | | |
| <p>05 01 07 * catrami acidi</p> | | | |
| <p>05 01 08 * altri catrami</p> | | | |
| <p>05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze</p> | | | |
| <p>perossidiche</p> | | | |
| <p>05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09</p> | | | |
| <p>05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi</p> | | | |
| <p>05 01 12 * acidi, contenenti oli</p> | | | |
| <p>05 01 13 fanghi residui dell'acqua di adomesticazione delle scuderie</p> | | | |
| <p>05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento</p> | | | |
| <p>05 01 15 * filtri di urigella esamini</p> | | | |
| <p>05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolfurazione del petrolio</p> | | | |
| <p>05 01 17 bitumi</p> | | | |
| <p>05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> | | | |
| <p>05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone</p> | | | |
| <p>05 06 01 * catrami acidi</p> | | | |
| <p>05 06 03 * altri catrami</p> | | | |
| <p>05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento</p> | | | |
| <p>05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> | | | |
| <p>05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale</p> | | | |
| <p>05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio</p> | | | |
| <p>05 07 02 rifiuti contenenti zolfo</p> | | | |
| <p>05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> | | | |
| <p>06 Rifiuti dei processi chimici inorganici</p> | | | |
| <p>06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi</p> | | | |
| <p>06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso</p> | | | |
| <p>06 01 02 * acido cloridrico</p> | | | |
| <p>06 01 03 * acido fluoridrico</p> | | | |
| <p>06 01 04 * acido fosforico e fosforoso</p> | | | |
| <p>06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso</p> | | | |
| <p>06 01 06 * altri acidi</p> | | | |
| <p>06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> | | | |
| <p>06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi</p> | | | |
| <p>06 02 01 * idrossido di calcio</p> | | | |
| <p>06 02 03 * idrossido di alluminio</p> | | | |
| <p>06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio</p> | | | |
| <p>06 02 05 * altre basi</p> | | | |

ATA ACCOMPT
AP

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti | | | | |
| 06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici | | | | |
| 06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti cationi | | | | |
| 06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti | | | | |
| 06 03 14 * sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13 | | | | |
| 06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti | | | | |
| 06 03 16 * ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15 | | | | |
| 06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti | | | | |
| 06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 | | | | |
| 06 04 02 * rifiuti contenenti arsenico | | | | |
| 06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio | | | | |
| 06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti | | | | |
| 06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti | | | | |
| 06 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | | | | |
| 06 05 02 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | | | | |
| 06 05 03 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 | | | | |
| 06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolfurazione | | | | |
| 06 06 02 * rifiuti contenenti zolfo pericoloso | | | | |
| 06 06 03 rifiuti contenenti zolfo, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02 | | | | |
| 06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti | | | | |
| 06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogenati e dei processi chimici degli alogenati | | | | |
| 06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto | | | | |
| 06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro | | | | |
| 06 07 03 * fanghi di soffiati di bario, contenenti mercurio | | | | |
| 06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto | | | | |
| 06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti | | | | |
| 06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati | | | | |
| 06 08 02 * rifiuti contenenti clorodiani pericolosi | | | | |
| 06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti | | | | |
| 06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo | | | | |
| 06 09 02 scorie fosforose | | | | |
| 06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di cloro contenenti o emananti da sostanze pericolose | | | | |
| 06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce | | | | |
| 06 09 05 | | | | |
| 06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti | | | | |



| | | |
|---|--|--|
| <p>06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti acido, dei processi chimici dell'acido e della produzione di fertilizzanti</p> <p>06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose</p> <p>06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> | | |
| <p>06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti</p> <p>06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio</p> <p>06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> | | |
| <p>06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti</p> <p>06 13 01 * prodotti filantantici, agitati conservativi del legno ed altri biocidi inorganici</p> <p>06 13 02 * carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)</p> <p>06 13 03 mercurio</p> <p>06 13 04 * rifiuti dalla lavorazione dell'immunità</p> <p>06 13 05 * fanghi</p> <p>06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> | | |
| <p>07 rifiuti dei processi chimici organici</p> <p>07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base</p> <p>07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri</p> <p>07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri</p> <p>07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri</p> <p>07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati</p> <p>07 01 08 * altri fondi e residui di reazione</p> <p>07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati</p> <p>07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti</p> <p>07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</p> <p>07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11</p> <p>07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> | | |
| <p>07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PPEU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</p> <p>07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri</p> <p>07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri</p> <p>07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri</p> <p>07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati</p> <p>07 02 08 * altri fondi e residui di reazione</p> <p>07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati</p> <p>07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti</p> <p>07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</p> <p>07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11</p> <p>07 02 13 rifiuti plastici</p> <p>07 02 14 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose</p> <p>07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14</p> | | |



| | | |
|---|--|--|
| <p>07 02 16 * rifiuti contenenti silice, percolato 07 02 17 rifiuti contenenti silice diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16 07 02 18 scarti di gomma 07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p>07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11) 07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 03 07 * fondi e residui di reazione alogenati 07 03 08 * altri fondi e residui di reazione 07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti 07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p>07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici 07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 04 07 * fondi e residui di reazione alogenati 07 04 08 * altri fondi e residui di reazione 07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti 07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose 07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11 07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose 07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p>07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici 07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 07 05 08 * altri fondi e residui di reazione 07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose 07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13</p> | | |
|---|--|--|



| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p>07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detersivi, disinfettanti e cosmetici</p> <p>07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri</p> <p>07 06 03 * solventi organici atossici, soluzioni di lavaggio ed acque madri</p> <p>07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri</p> <p>07 06 07 * fanghi e residui di reazione, atossici</p> <p>07 06 08 * altri fanghi e residui di reazione</p> <p>07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, atossici</p> <p>07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti</p> <p>07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</p> <p>07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11</p> <p>07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p>07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti</p> <p>07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri</p> <p>07 07 03 * solventi organici atossici, soluzioni di lavaggio ed acque madri</p> <p>07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri</p> <p>07 07 07 * fanghi e residui di reazione, atossici</p> <p>07 07 08 * altri fanghi e residui di reazione</p> <p>07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, atossici</p> <p>07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti</p> <p>07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</p> <p>07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11</p> <p>07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p>08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa</p> <p>08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici</p> <p>08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</p> <p>08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11</p> <p>08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</p> <p>08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13</p> <p>08 01 15 * fanghi atossici contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</p> <p>08 01 16 fanghi atossici contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15</p> <p>08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</p> <p>08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17</p> | | | |
|---|--|--|--|



| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</p> <p>08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19</p> <p>08 01 21 * residui di vernici o di sverniciatori</p> <p>08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> | | | |
| <p>08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali erasibili)</p> <p>08 02 01 probori di vuoto di rivestimenti</p> <p>08 02 02 fanghi acquosi, contenenti materiali erasibili</p> <p>08 02 03 sospensioni acquose a base di materiali erasibili</p> <p>08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> | | | |
| <p>08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</p> <p>08 03 01 fanghi acquosi contenenti inchiostro</p> <p>08 03 02 rifiuti liquidi in acqua contenenti inchiostro</p> <p>08 03 12 * scarti di macchina, contenenti sostanze pericolose</p> <p>08 03 13 scarti di macchina, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12</p> <p>08 03 14 * fanghi di macchina, contenenti sostanze pericolose</p> <p>08 03 15 fanghi di macchina, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14</p> <p>08 03 16 * residui di sostanze chimiche per inchiostro</p> <p>08 03 17 * toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose</p> <p>08 03 18 toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17</p> <p>08 03 19 * oli di stampa</p> <p>08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> | | | |
| <p>08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti)</p> <p>08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</p> <p>08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09</p> <p>08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</p> <p>08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11 o altre sostanze pericolose</p> <p>08 04 13 * fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13</p> <p>08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi a base di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</p> <p>08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15</p> <p>08 04 17 * oli di stampa</p> <p>08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> | | | |
| <p>08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08</p> <p>08 05 01 * isocianati di scarto</p> | | | |
| <p>09 Rifiuti dell'industria fotografica</p> | | | |



| | | |
|---|--|--|
| <p>09 01 rifiuti dell'industria fotografica</p> <p>09 01 01 * soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa</p> <p>09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offese a base acquosa</p> <p>09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi</p> <p>09 01 04 * soluzioni fissative</p> <p>09 01 05 * soluzioni di sbianca e soluzioni di stampa-fissaggio</p> <p>09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici</p> <p>09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento</p> <p>09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento</p> <p>09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie</p> <p>09 01 11 * macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02, o 16 06 03.</p> <p>09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11</p> <p>09 01 13 * rifiuti liquidi organici prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06</p> <p>09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> | | |
| <p>10 Rifiuti prodotti da processi termici</p> <p>10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)</p> <p>10 01 01 cenere pesante, scorie e polveri di calcina (tranne le polveri di calcina di cui alla voce 10 01 04)</p> <p>10 01 02 cenere leggera di carbone</p> <p>10 01 03 cenere leggera di torba e di legna non trattata</p> <p>10 01 04 * cenere leggera di alta combustibile e polveri di calcina</p> <p>10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfazione dei fumi</p> <p>10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfazione dei fumi</p> <p>10 01 09 * acido solforico</p> <p>10 01 13 * cenere leggera prodotta da idrocarburi emulsionati usati come carburante</p> <p>10 01 14 * cenere pesante, scorie e polveri di calcina prodotte dal coarsenerimento, contenenti sostanze pericolose</p> <p>10 01 15 cenere pesante, scorie e polveri di calcina prodotte dal coarsenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14</p> <p>10 01 16 * cenere leggera prodotta dal coarsenerimento, contenenti sostanze pericolose</p> <p>10 01 17 cenere leggera prodotta dal coarsenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16</p> <p>10 01 18 * rifiuti prodotti dalla separazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose</p> <p>10 01 19 rifiuti prodotti dalla separazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 03, 10 01 07 e 10 01 18</p> <p>10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</p> <p>10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20</p> <p>10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia calcine, contenenti sostanze pericolose</p> <p>10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia calcine, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22</p> | | |



| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato 10 01 25 rifiuti dell'arricchimento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone 10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento 10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> | | | |
| <p>10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio 10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie 10 02 02 scorie non trattate 10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, componenti sostanze pericolose 10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07 10 02 10 scorie di laminazione 10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti in 10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11 10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13 10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione 10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> | | | |
| <p>10 03 rifiuti della metallurgia ferrea dell'alluminio 10 03 02 frammenti di anodi 10 03 04 * scorie della produzione primaria 10 03 05 rifiuti di allumina 10 03 08 * scorie varie della produzione secondaria 10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria 10 03 15 * schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose 10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15 10 03 17 * rifiuti contenenti carboni e catrame della produzione degli anodi 10 03 18 rifiuti contenenti carboni della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17 10 03 19 * polveri dei gas di combustione, o contenuti sostanze pericolose 10 03 20 polveri dei gas di combustione, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 19 10 03 21 * altre polveri e particelle comprese quelle prodotte dai molini a polveri contenenti sostanze pericolose 10 03 22 altre polveri e particelle comprese quelle prodotte dai molini a polveri, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21 10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, componenti sostanze pericolose 10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23 10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25 10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti</p> | | | |



| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>oli</p> <p>10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27</p> <p>10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose</p> <p>10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29</p> <p>10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> | | | |
| <p>10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo</p> <p>10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria</p> <p>10 04 02 * impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria</p> <p>10 04 03 * avanzato di calcio</p> <p>10 04 04 * polveri del gas di combustione</p> <p>10 04 05 * altre polveri e particolato</p> <p>10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi</p> <p>10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi</p> <p>10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli</p> <p>10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09</p> <p>10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> | | | |
| <p>10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco</p> <p>10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria</p> <p>10 05 02 * polveri del gas di combustione</p> <p>10 05 03 * polveri del gas di combustione</p> <p>10 05 04 * altri polveri e particolato</p> <p>10 05 05 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi</p> <p>10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi</p> <p>10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli</p> <p>10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08</p> <p>10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, ed cumulate con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose</p> <p>10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10</p> <p>10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> | | | |
| <p>10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame</p> <p>10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria</p> <p>10 06 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria</p> <p>10 06 03 * polveri del gas di combustione</p> <p>10 06 04 * altri polveri e particolato</p> <p>10 06 05 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi</p> <p>10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi</p> <p>10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli</p> <p>10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09</p> <p>10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



| | |
|----|--|
| 15 | <p>10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p>10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi</p> <p>10 10 03 scorie di fusione</p> <p>10 10 05 * forme e anodi da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose</p> <p>10 10 06 forme e anodi da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05</p> <p>10 10 07 * forme e anodi da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose</p> <p>10 10 08 forme e anodi da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07</p> <p>10 10 09 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose</p> <p>10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09</p> <p>10 10 11 * altri particellati contenenti sostanze pericolose</p> <p>10 10 12 altri particellati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11</p> <p>10 10 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose</p> <p>10 10 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13</p> <p>10 10 15 * scarti di pressioni elevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose</p> <p>10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15</p> <p>10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p>10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro</p> <p>10 11 05 scarti di materiali in fibra a base di vetro</p> <p>10 11 09 polveri e particellati</p> <p>10 11 09 * scarti di mezzole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose</p> <p>10 11 10 scarti di mezzole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09</p> <p>10 11 11 * rifiuti di vetro in forma di particellato e polveri di vetro (contenenti metalli pesanti provenienti ad ex. da tubi a raggi catodici)</p> <p>10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11</p> <p>10 11 13 * incanditure di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose</p> <p>10 11 14 incanditure di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13</p> <p>10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose</p> <p>10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15</p> <p>10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose</p> <p>10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17</p> <p>10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</p> <p>10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19</p> <p>10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p>10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle, e</p> |
|----|--|



| | | |
|---|--|--|
| <p>materiali da costruzione</p> <p>10 12 01 scarti di lavorazione non sottoposti a trattamento termico</p> <p>10 12 02 polveri e particolato</p> <p>10 12 03 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi</p> <p>10 12 06 scarti di scarto</p> <p>10 12 08 scarti di estrazione, molitori, molinelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)</p> <p>10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose</p> <p>10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09</p> <p>10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltimento, contenenti metalli pesanti</p> <p>10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltimento diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11</p> <p>10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</p> <p>10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> | | |
| <p>10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali</p> <p>10 13 01 scarti di processo non sottoposti a trattamento termico</p> <p>10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce</p> <p>10 13 06 polveri e particolato tecnici, quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13</p> <p>10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi</p> <p>10 13 09 * rifiuti della fabbricazione di cemento, contenenti amianto</p> <p>10 13 10 rifiuti della fabbricazione di cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09</p> <p>10 13 11 rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09 e 10 13 10</p> <p>10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose</p> <p>10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12</p> <p>10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento</p> <p>10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> | | |
| <p>11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa</p> <p>11 01 rifiuti prodotti dal trattamento e recupero di metalli (ad esempio, processi idromet., zincatura, decappaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)</p> <p>11 01 03 * acidi di decappaggio</p> <p>11 01 06 * acidi non specificati altrimenti</p> <p>11 01 07 * basi di decappaggio</p> <p>11 01 08 * fanghi di fosfatazione</p> <p>11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose</p> <p>11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09</p> <p>11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose</p> <p>11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11</p> | | |



| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose</p> <p>11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13</p> <p>11 01 15 * etnei e fanghi di stappo o membrane e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose</p> <p>11 01 16 * resine o scambi ionici saluate o esaurite</p> <p>11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose</p> <p>11 01 99 rifiuti non specifici an altrimenti</p> | | | |
| <p>11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi</p> <p>11 02 02 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi prodotti secondari)</p> <p>11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi</p> <p>11 02 05 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose</p> <p>11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame diversi da quelli della voce 11 02 05</p> <p>11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose</p> <p>11 02 99 rifiuti non specifici altrimenti</p> | | | |
| <p>11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento</p> <p>11 03 01 * rifiuti contenenti cadmio</p> <p>11 03 02 * altri rifiuti</p> <p>11 03 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo</p> <p>11 03 01 zinco solido</p> <p>11 03 02 ceneri di zinco</p> <p>11 03 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi</p> <p>11 03 04 * fondente esaurito</p> <p>11 03 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> | | | |
| <p>12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</p> <p>12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche</p> <p>12 01 01 lamiere e trucioli di materiali ferrosi</p> <p>12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi</p> <p>12 01 03 lamiere e trucioli di materiali non ferrosi</p> <p>12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi</p> <p>12 01 05 lamiere e trucioli di materiali plastici (5)</p> <p>12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)</p> <p>12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)</p> <p>12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni</p> <p>12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni</p> <p>12 01 10 * oli sintetici per macchinari</p> <p>12 01 12 * cere e grassi esauriti</p> <p>12 01 13 rifiuti di saldatura</p> <p>12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose</p> <p>12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14</p> <p>12 01 16 * materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose</p> <p>12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16</p> | | | |



| | | |
|--|--|--|
| <p>12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di vertifici, affilatori e lappatori) contenenti olio 12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili 12 01 20 * corpi d'innesto e materiali di vertifico esauriti, contenente sostanze pericolose 12 01 21 corpi d'innesto e materiali di vertifico esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 12 01 99 rifiuti non specifici ed altri</p> | | |
| <p>12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11) 12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio 12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore</p> | | |
| <p>13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19) 13 01 scarti di oli per circuiti idraulici 13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1) 13 01 04 * emulsioni clorurate 13 01 05 * emulsioni non clorurate 13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati 13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati 13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici 13 01 12 * oli per circuiti idraulici, fra ilmeine biodegradabili 13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici 13 02 scarti di olio motore - olio per ingranaggi e oli lubrificanti 13 02 01 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, e brucati 13 02 05 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 13 02 06 * scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione 13 02 07 * olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, fra ilmeine biodegradabile 13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 13 03 oli esauriti e termoisolanti e termoisolanti di scarto 13 03 01 * oli esauriti e termoisolanti, contenenti PCB 13 03 06 * oli minerali isolanti e termoisolanti clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01 13 03 07 * oli minerali isolanti e termoisolanti non clorurati 13 03 08 * oli sintetici isolanti e termoisolanti 13 03 09 * oli esauriti e termoisolanti, facilmente biodegradabili 13 03 10 * altri oli isolanti e termoisolanti 13 04 oli di scarto 13 04 01 * oli di scarto della navigazione aerea 13 04 02 * oli di scarto delle locomotive dei treni 13 04 03 * altri oli di scarto della navigazione</p> | | |
| <p>13 05 prodotti di separazione oli/acqua 13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di impianti di separazione olio-acqua 13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio-acqua 13 05 03 * fanghi da collettori 13 05 06 * oli prodotti dalla separazione olio-acqua 13 05 07 * acque oleose prodotte dalla separazione olio-acqua 13 05 08 * miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio-acqua</p> | | |



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>13 07 rifiuti di carburanti liquidi</p> <p>13 07 01 * olio comburendibile a combustione diesel</p> <p>13 07 02 * petrolio</p> <p>13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)</p> <p>13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti</p> <p>13 08 01 * fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione</p> <p>13 08 02 * altre emulsioni</p> <p>13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti</p> <p>14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 02 e 08)</p> <p>14 06 solventi organici, refrigeranti e propellenti di scartata aerosol di scarto</p> <p>14 06 01 * clorofluorocarburi, HCFC, HFC</p> <p>14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi, atossogenati</p> <p>14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi</p> <p>14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi atossogenati</p> <p>14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi</p> <p>15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)</p> <p>15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</p> <p>15 01 01 imballaggi in carta e cartone</p> <p>15 01 02 imballaggi in plastica</p> <p>15 01 03 imballaggi in legno</p> <p>15 01 04 imballaggi metallici</p> <p>15 01 05 imballaggi in materiali compositi</p> <p>15 01 06 imballaggi in materiali misti</p> <p>15 01 07 imballaggi in vetro</p> <p>15 01 09 imballaggi in materia tessile</p> <p>15 01 10 * imballaggi, contenenti residui di sostanze pericolose, o contaminati da tali sostanze</p> <p>15 01 11 * imballaggi metallici, contenenti materia solida, porosa, periclosa (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti</p> <p>15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi</p> <p>15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose</p> <p>15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02</p> <p>16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco</p> <p>16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dalla smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)</p> <p>16 01 03 pneumatici fuori uso</p> <p>16 01 04 * veicoli fuori uso</p> <p>16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né* altre componenti pericolose</p> <p>16 01 07 * filtri dell'olio 16 01 08 * componenti contenenti mercurio</p> <p>16 01 09 * componenti contenenti PCB</p> <p>16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag")</p> |
|--|--|--|--|



| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>16 01 11 * pastiglie per freno, contenenti amianto</p> <p>16 01 12 pastiglie per freno, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11</p> <p>16 01 13 * liquidi per freno</p> <p>16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose</p> <p>16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14</p> <p>16 01 16 serbatoi per gas liquido</p> <p>16 01 17 metalli ferrosi</p> <p>16 01 18 metalli non ferrosi</p> <p>16 01 19 plastica</p> <p>16 01 20 vetro</p> <p>16 01 21 * componenti per olii diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14</p> <p>16 01 22 componenti non specificati altrimenti</p> <p>16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p>16 02 scarti per attività di apparecchiature elettriche ed elettroniche</p> <p>16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB</p> <p>16 02 10 * apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09</p> <p>16 02 11 * apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC</p> <p>16 02 12 * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere</p> <p>16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12</p> <p>16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13</p> <p>16 02 15 * componenti pericolosi massivi da apparecchiature fuori uso</p> <p>16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15</p> <p>16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</p> <p>16 03 02 * rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose</p> <p>16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 02</p> <p>16 03 05 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose</p> <p>16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05</p> <p>16 03 07 oli e grassi commestibili</p> <p>16 04 esplosivi di scarto</p> <p>16 04 01 * munizioni di scarto</p> <p>16 04 02 * fucili artificiali di scarto</p> <p>16 04 03 * altri esplosivi di scarto</p> <p>16 05 gas e polveri in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto</p> <p>16 05 04 * gas in contenitori o pressioni compresi gli hubbosi, contenenti sostanze pericolose</p> <p>16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04</p> <p>16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio</p> <p>16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose</p> <p>16 05 08 * sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose</p> | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 o 16 05 08</p> <p>16 06 batterie ed accumulatori</p> <p>16 06 01 * batterie al piombo</p> <p>16 06 02 * batterie al nichel-cadmio</p> <p>16 06 03 * batterie contenenti mercurio</p> <p>16 06 04 batterie alcaline (tramite 16 06 03)</p> <p>16 06 05 altre batterie ed accumulatori</p> <p>16 06 06 * elettrodi di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata</p> <p>16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tramite 05 e 13)</p> <p>16 07 08 * rifiuti contenenti olio</p> <p>16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose</p> <p>16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti</p> <p>16 08 catalizzatori esauriti</p> <p>16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, rame, ródio, palladio, iridio o platino (tramite 16 08 07)</p> <p>16 08 02 * catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi</p> <p>16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti</p> <p>16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tramite 16 08 07)</p> <p>16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico</p> <p>16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori</p> <p>16 08 07 * catalizzatori esauriti contenenti da sostanze pericolose</p> <p>16 09 sostanze ossidanti</p> <p>16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio</p> <p>16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio</p> <p>16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno</p> <p>16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti</p> <p>16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito</p> <p>16 10 01 * soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose</p> <p>16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01</p> <p>16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose</p> <p>16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03</p> <p>16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari</p> <p>16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose</p> <p>16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01</p> <p>16 11 03 * altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose</p> <p>16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03</p> <p>16 11 05 * rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non</p> | | | |
|--|--|--|--|



| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>metallurgiche contenenti sostanze pericolose</p> <p>16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05</p> | | | |
| <p>17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)</p> <p>17 01 01 cemento</p> <p>17 01 02 mattoni</p> <p>17 01 03 mattonelle e ceramiche</p> <p>17 01 06 * miscugli a base di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose</p> <p>17 01 07 miscugli a base di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06</p> | | | |
| <p>17 02 legno, vetro e plastica</p> <p>17 02 01 legno</p> <p>17 02 02 vetro</p> <p>17 02 03 plastica</p> <p>17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati</p> | | | |
| <p>17 03 miscelati bituminosi, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame</p> <p>17 03 01 * macerie bituminose contenenti catrame di carbone</p> <p>17 03 02 macerie bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01</p> <p>17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame</p> | | | |
| <p>17 04 metalli (incluso le loro leghe)</p> <p>17 04 01 rame, bronzo, ottone</p> <p>17 04 02 alluminio</p> <p>17 04 03 piombo</p> <p>17 04 04 zinco</p> <p>17 04 05 ferro e acciaio</p> <p>17 04 06 stagno</p> <p>17 04 07 metalli misti</p> | | | |
| <p>17 04 09 * rifiuti metallici, contaminati da sostanze pericolose</p> <p>17 04 10 * scarti, impregniati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose</p> <p>17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10</p> | | | |
| <p>17 05 terra, rocce e fanghi di dragaggio</p> <p>17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose</p> <p>17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03</p> <p>17 05 05 * fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose</p> <p>17 05 06 fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05</p> <p>17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose</p> <p>17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07</p> | | | |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>18 02 07 * medicinali tossici e citostatici</p> <p>18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>da quelli di cui alla voce 19 13 05</p> <p>19 13 02 * rifiuti liquidi acquosi e concenrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose</p> <p>19 13 03 * rifiuti liquidi acquosi e concenrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 02</p> <p>20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata</p> <p>20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (frange 15 01)</p> <p>20 01 01 carta e cartone</p> <p>20 01 02 vetro</p> <p>20 01 05 rifiuti biodegradabili di origine animale</p> <p>20 01 10 abbigliamento</p> <p>20 01 11 prodotti tessili</p> <p>20 01 13 * solventi</p> <p>20 01 14 * oli</p> <p>20 01 15 * sostanze alcaline</p> <p>20 01 17 * prodotti farmaceutici</p> <p>20 01 19 * presidi</p> <p>20 01 21 * fidi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio</p> <p>20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi</p> <p>20 01 25 oli e grassi commestibili</p> <p>20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25</p> <p>20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose</p> <p>20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27</p> <p>20 01 29 * detergenti contenenti sostanze pericolose</p> <p>20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29</p> <p>20 01 31 * medicinali etnosicci e cinostatici</p> <p>20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31</p> <p>20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenuti tali batterie</p> <p>20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33</p> <p>20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi</p> <p>20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35</p> <p>20 01 37 * legna, contenente sostanze pericolose</p> <p>20 01 38 legna, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37</p> <p>20 01 39 plastica</p> <p>20 01 40 metallo</p> <p>20 01 41 rifiuti prodotti dalla polizia di cui a voce 20 01 37</p> <p>20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti</p> <p>20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</p> <p>20 02 01 rifiuti biodegradabili</p> <p>20 02 02 vetro e ceramica</p> <p>20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili</p> <p>20 03 Altri rifiuti urbani</p> <p>20 03 01 rifiuti in base non differenziati</p> | | | |
|---|--|--|--|



| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>20 03 01 - rifiuti dei veicoli 20 03 03 - residui della pulizia stradale 20 03 04 - fanghi delle fosse settiche 20 03 06 - rifiuti della pulizia delle fognaie 20 03 07 - rifiuti ingombri 20 03 99 - rifiuti urbani non specificati altrimenti</p> | <p>3. L'allegato I³ della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è modificato come segue dopo le parole "55% in peso per il legno" sono inserite le seguenti: "Entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato entro il 31 dicembre 2025, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio: 50 % per le plastiche; 25 % per il legno; 70 % per i metalli ferrosi; 30 % per l'alluminio; 70 % per il vetro; 75 % per la carta e il cartone, entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato, entro il 31 dicembre 2030, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio: 55 % per le plastiche; 30 % per il legno; 80 % per i metalli ferrosi; 60 % per l'alluminio; 75 % per il vetro; 85 % per la carta e il cartone".</p> | <p>NOTA C C U C I I B B I I La direttiva non prevede preparazione per il riutilizzo degli imballaggi</p> | <p>NOTA C C U C I I B B I I L'allegato prevede dalla direttiva imballaggi e non è stato modificato ed è più bello, tutti</p> |
| <p>3. L'allegato I³ della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è modificato come segue dopo le parole "55% in peso per il legno" sono inserite le seguenti: "Entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato entro il 31 dicembre 2025, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio: 50 % per le plastiche; 25 % per il legno; 70 % per i metalli ferrosi; 30 % per l'alluminio; 70 % per il vetro; 75 % per la carta e il cartone, entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato, entro il 31 dicembre 2030, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio: 55 % per le plastiche; 30 % per il legno; 80 % per i metalli ferrosi; 60 % per l'alluminio; 75 % per il vetro; 85 % per la carta e il cartone".</p> | <p>NOTA C C U C I I B B I I L'allegato prevede dalla direttiva imballaggi e non è stato modificato ed è più bello, tutti</p> | <p>NOTA C C U C I I B B I I L'allegato prevede dalla direttiva imballaggi e non è stato modificato ed è più bello, tutti</p> | <p>NOTA C C U C I I B B I I L'allegato prevede dalla direttiva imballaggi e non è stato modificato ed è più bello, tutti</p> |



| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| <p>1) le proprietà fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili.</p> <p>2) possibilità di trattare e gli imballaggi usati per ottenere un requisito in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori.</p> <p>3) osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se l'imballaggio non è più utilizzato e diventa quindi un rifiuto.</p> <p>Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio</p> <p>a) imballaggi recuperabili sono forme di riciclaggio del materiale</p> <p>b) imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di base determinata per comune uso, nella fabbricazione di prodotti comuni, rispettando le norme in vigore nella Comunità europea. La determinazione di tale percentuale può variare a seconda del tipo di materiale che costituisce l'imballaggio.</p> <p>c) imballaggi recuperabili sono forme di recupero energetico. I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di alimentare il recupero energetico</p> <p>d) imballaggi recuperabili sono forme di compost</p> <p>e) rifiuti di imballaggio trattati per produrre composti devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ritardare la raccolta selettiva differenziata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti.</p> <p>f) imballaggi biodegradabili</p> <p>I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisce per diventare un biogas, di carbonio, biomassa e acqua. Gli imballaggi biodegradabili in plastica non sono considerati biodegradabili.</p> | <p>SEIN, M.C.I.R.J.B.I.I.</p> <p>Anche se condivisibile l'allegato della direttiva non è stato modificato</p> | <p>c) imballaggi recuperabili tramite compostaggio o digestione anaerobica sono forme di compost</p> <p>I rifiuti di imballaggio trattati in compostaggio o digestori anaerobici per produrre composti devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da poter essere trattati nell'impianto ed essere trasformati integralmente in compost o digestato. Non è prevista la possibilità di compostaggio differenziato e di digestione anaerobica per produrre composti</p> <p>I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisce per diventare un biogas, di carbonio, biomassa e acqua. Gli imballaggi biodegradabili in plastica non sono considerati biodegradabili.</p> | | |
| <p>5</p> <p>1. allegato I della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è sostituito dall'Allegato III della Direttiva 2008/98 come modificata dal Regolamento 1357/2014 e dal Regolamento 2017/897</p> <p>*Sotto la voce II/6 "Fissicità acuta" al secondo capoverso la frase "i seguenti valori limite sono da prendere in considerazione ..." è sostituita dalla seguente "i seguenti valori soglia sono da prendere in considerazione"</p> | | | | |
| <p>6</p> <p>1. Dopo l'Allegato I, ha della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è inserito il seguente</p> <p>"Allegato I, per l'esempio di strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179)</p> <p>1. Tasse e restrizioni per il collocamento in discarica e l'incenerimento dei rifiuti che incentivano la prevenzione e il riciclaggio, limitando il collocamento in discarica come opzione di gestione dei rifiuti meno preferibile;</p> <p>2. regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw) che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e formazione incassati alla separazione alla fonte dei rifiuti in modo da ridurre la quantità dei rifiuti indifferenziati;</p> <p>3. incentivi fiscali per la donazione di prodotti, in particolare quelli alimentari;</p> <p>4. regimi di responsabilità estesa del produttore per vari tipi di rifiuti e misure per aumentare l'efficienza; l'efficienza sono il profilo dei costi e la governance;</p> <p>5. sistemi di estensione-cambiato e altre misure per incoraggiare la raccolta efficiente.</p> | | | | |



| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>di prodotti e materiali usati.</p> <p>6. solida pianificazione degli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, anche per mezzo dei fondi dell'Unione.</p> <p>7. appalti pubblici sostenibili per incoraggiare una migliore gestione dei rifiuti e l'uso di prodotti e materiali riciclati.</p> <p>8. eliminazione graduale delle sovvenzioni in contrasto con la gerarchia dei rifiuti, i riciclati o riciclati o altri mezzi per promuovere la diffusione di prodotti e materiali che sono preparati per il riutilizzo o riciclati;</p> <p>10. sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle tecnologie avanzate di riciclaggio e nella riciclaggio;</p> <p>11. utilizzo delle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti.</p> <p>12. incentivi economici per le autorità locali e regionali volti in particolare a promuovere la prevenzione dei rifiuti e integrare i regimi di raccolta differenziata, evitando nel contempo di sostenere il collocamento in discarica e l'incenerimento;</p> <p>13. campagne di sensibilizzazione pubblica in particolare sulla raccolta differenziata, sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e sulla riduzione della dispersione dei rifiuti, e integrazione di tali questioni nell'educazione e nella formazione;</p> <p>14. sistema di finanziamento con base per via digitale, tra tutte le autorità pubbliche competenti che interverranno nella gestione dei rifiuti.</p> <p>15. promozione di un dialogo e una cooperazione continua tra tutte le parti interessate alla gestione dei rifiuti, incoraggiamento di accordi volontari e della trasmissione delle informazioni su ogni base delle aziende.</p> <p>7. Dopo l'Allegato I del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è inserito il seguente:</p> <p>"ALLEGATO I - Elenco dei rifiuti assimilabili ex articolo 184, comma 2 lettera b)</p> | <p>Si propone di eliminare gli allegati I, quater e I, quinquies in quanto l'assimilazione è una problematica di rilievo nazionale non sintetizzabile in due allegati. Si sollecita la ripresa della stesura del D.M. previsto dall'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 sull'assimilazione.</p> <p>In subordine si propongono le seguenti revisioni</p> | <p>NON ACCETTI BUII</p> <p>La direzione ha convenire l'assimilabilità i rifiuti sono tutti rifiuti per definizione, escludendo il D.M. su accertata non si può per fare, esposto saranno gli allegati proposti nella nuova nomenclatura</p> | |
|---|---|---|--|

| FRAGIONE ORGANICA CAMIDA | Descrizione | E.F.R. |
|--------------------------|---|--------|
| CARTA E CARTONE | Rifiuti biodegradabili di cenere e cenere | 200105 |
| | Rifiuti biodegradabili | 200201 |
| PLASTICA | Rifiuti dei mercati | 200302 |
| | Imballaggi in cartone e cartone | 200101 |
| LEGNO | Carta e cartone | 200101 |
| | Imballaggi in plastica | 150102 |
| METALLO | Plastica | 200139 |
| | Imballaggi in legno | 150103 |
| IMBALLAGGI COMPOSITI | Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* | 200138 |
| | Imballaggi metallici | 150104 |
| MULTIMATERIALE | Metallo | 200140 |
| | Imballaggi materiali compositi | 150105 |
| VETRO | Imballaggi in materiali misti | 150106 |
| | Imballaggi in vetro | 150107 |
| TESSILI | Vetro | 200102 |
| | Imballaggi in materia tessile | 150109 |
| TONER | Abbigliamento | 200110 |
| | Prodotti tessili | 200111 |
| INGOMBRANTI | Toner per stampa esamati diversi da quelli di cui alla voce 080317* | 080318 |
| | Rifiuti ingombranti | 200307 |
| ADESIVE RESINE | Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 | 200128 |
| | Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* | 200130 |
| ALTRI RIFIUTI | Altri rifiuti non biodegradabili | 200203 |
| INDIFFERENZIATI | Rifiuti urbani indifferenziati | 200301 |

ACQUA
CAMIDA RIFIUTI ORGANICI

Ritengono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile

8. Dopo l'allegato L, quarto della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è inserito il seguente:
"ALLEGATO L, quinquies - Elenco attività che producono rifiuti assimilabili ex Articolo 184, comma 2, lett. b.
1. Musei, biblioteche, teatri, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri
3. Automobili e motoveicoli senza alcuna vendita diretta.
4. Campi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Substrati burocratici
6. Espositivi, antiscandali.



| | | |
|--|---|--|
| <p>7. Alberghi con ristorante 8. Alberghi senza ristorante 9. Case di cura e riposo 10. Ospedali 11. Uffici, agenzie, studi professionali 12. Banche ed istituti di credito 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, fermenti, e altri beni durevoli. 14. Edicola, farmacia, tabaccai, profumerie. 15. Negozi particolari quali filareti, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato. 16. Banche di mercato beni durevoli. 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetica. 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegnamerie, adunche, fabbro, elettricista 19. Carrozzeria, unificatori, elstruano 20. Attività industriali con impianti di produzione 21. Attività artigianali di produzione beni specifici. 22. Ristoranti, trattorie,osterie, pizzerie, pub. 23. Menze, barriere, hamburgerie 24. Bar: caffè, pasticceria 25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e foraggi, generi alimentari. 26. Filificerie alimentari e/o messe. 27. Cristallerie, pasticcherie fiori e piante, pizza al taglio. 28. Ipocoventori di generi ansa 29. Banche di mercato generi alimentari 30. Discoteche, night club.</p> | | <p>Ritengono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.</p> <p>ARTICOLO 8 Clausola di invarianza finanziaria</p> <p>Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> |
| | <p>Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di effetti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.</p> | |
| | <p>SCUOLA</p> | |



